

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. **CXXXVIII**

n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE E SULL'AT- TIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

(Anno 2013)

(Articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(GALLETTI)

Trasmessa alla Presidenza il 6 novembre 2014

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Introduzione</i>	<i>Pag.</i>	5
1. Elenco Ufficiale delle aree protette	»	5
2. I parchi nazionali	»	6
2.1 Istituzioni	»	7
2.2 Strumenti di gestione e programmazione	»	8
2.3 Organismi di gestione – Adempimenti connessi alle nomine	»	11
2.4 Dotazioni organiche degli Enti Parco	»	15
2.5 Statuti degli Enti Parco	»	19
2.6 Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione	»	20
2.7 Altre iniziative	»	23
2.8 Promozione e comunicazione	»	25
2.9 Valorizzazione del ruolo strategico delle aree pro- tette nella conservazione della biodiversità	»	27
2.10 Supporto alle aree naturali protette per l'utilizzo e l'acquisizione di immobili demaniali	»	28
2.11 Sorveglianza Aree protette	»	29
3. Le aree marine protette	»	29
3.1 Istituzioni	»	30
3.2 Organismi di gestione	»	33
3.3 Regolamenti	»	36
3.4 Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Pro- tette	»	37
3.5 Contributi alle aree marine protette	»	41
4. Riserve Naturali Statali	»	42
4.1 Ripерimetrazioni	»	42
4.2 Piani di gestione e Regolamenti	»	42
4.3 Trasferimento della gestione delle R.N.S. situate nei Parchi nazionali agli Enti Parco	»	44

4.4 Contributo ordinario alle RNS	<i>Pag.</i>	44
5. I Parchi e le Riserve regionali	»	44
6. Le aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991 e la rete natura 2000	»	45
7. Criticità esistenti nell'attuazione delle disposizioni conte- nute nelle leggi quadro sulle aree naturali protette	»	48

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 “LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE”

Introduzione

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro per le aree protette*” è prevista dall’art. 33, comma 1, della legge medesima: “*Il Ministro dell’ambiente (...) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull’attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali*”.

L’anno osservato e descritto nella presente relazione è l’anno 2013.

Finalità e ambito della legge è “*l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese*”.

Sintesi dello stato normativo

Nel corso dell’anno 2013 sono intervenute le seguenti disposizioni di legge a modifica ed integrazione della legge quadro sulle aree protette:

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 “*Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013 n. 148);
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 116 che ha previsto “*In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all’articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti: «ee-quinqies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo*”.

1.Elenco Ufficiale delle aree protette

La legge n. 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo (delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993), dal Comitato nazionale per le aree protette (Comitato soppresso dall’art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281).
Ovvero:

- il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega;
- esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente;
- esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area;
- presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge;
- coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia;
- garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato;
- esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 da cui si rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50 confermato del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito: 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

2. I parchi nazionali

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77, comma 2, D.L.gs 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione, e richiamando, inoltre, le previsioni della legge n. 394/91 per quanto riguarda gli organi di gestione e la loro composizione, la natura e il tipo di finanziamenti, prevedendo la possibilità di convenzioni e di attività di promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali del parco.

La norma attribuisce, pertanto, un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel parere della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77 comma 2 del D.Lgs. 112/98).

Tali importanti innovazioni introdotte alla 394/91, nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di "area protetta".

2.1. Istituzioni

Successivamente all'entrata in vigore della legge 394/91, ai Parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935), - e a quello della Calabria istituito nel 1968 e ora inglobato nel Parco nazionale della Sila, si sono aggiunti i 5 parchi previsti dalla legge stessa, del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), della Majella (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998), ed altri sei nuovi parchi: Arcipelago Toscano (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Golfo di Orosei e Gennargentu (1998), Aspromonte (1999).

Le leggi n. 344/97 e n. 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato altri sei Parchi Nazionali che sono stati istituiti: Cinque terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila (D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007).

Inoltre, con il D.P.R. 4 aprile 2005, si è provveduto ad adeguare il Parco nazionale del Circeo alla legge quadro istituendone l'Ente Parco, come stabilito dall'art. 12 della legge 31 luglio 2002 n. 179 contenente "Disposizioni in campo ambientale".

Nel corso del 2013 è continuata l'attività per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001. Il termine per la conclusione in via ordinaria del procedimento art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011 - *"In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario."* - nel corso dell'anno 2012, con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha convertito il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è stato differito al 31 dicembre 2012.

Detto termine, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 394, della legge di stabilità 2013, con DPCM del 26 luglio 2013, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. Ciò alla luce dei positivi esiti del tavolo tecnico avviato con la Regione Abruzzo (giugno 2013) che ha consentito di pervenire ad una prima proposta concreta di perimetrazione del Parco; proposta questa ancora in fase di ulteriore definizione in sede locale prima della formale presentazione al Ministero.

2.2. Strumenti di gestione e programmazione

Piano del Parco (art. 12 legge n. 394/91)

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

Il Piano predisposto dall'Ente Parco, e acquisito il parere della Comunità del parco, è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni e nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni la Regione si pronuncia sulle osservazioni e, quindi, approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale

(comma 4 art. 12) (fa eccezione il P. N. dello Stelvio il cui Piano è approvato dal Ministero dell'ambiente, vedi seguito).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Tale prevalenza è stata "limitata" dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che modificando il *Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici*, Codice Urbani, ha previsto, all'art. 145 comma 3: "*per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette*".

All'anno 2013 sono vigenti i Piani di 8 Parchi Nazionali: dell'Aspromonte (G.U. n.22 del 28.01.09), della Maiella (G.U. n.164 del 17.07.09), dell'Arcipelago Toscano (G.U. n.20 del 26.01.10), della Foreste Casentinesi (G.U. n.20 del 26.01.10), del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (G.U. n.136 del 14.06.10), dell'Asinara (G.U. n.152 del 02.07.10), del Vesuvio (G.U. n.179 del 03.08.10), e delle Dolomiti Bellunesi (G.U. n.21 del 26.01.01).

Per quanto riguarda, il Piano del Parco delle Dolomiti Bellunesi essendo trascorsi 10 anni dalla sua approvazione è attualmente in corso il suo aggiornamento.

In 2 casi le Regioni hanno adottato i piani - Gran Sasso e Monti della Laga e Monti Sibillini - sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva.

Hanno completato la procedura approvando i Piani e trasmettendoli alle rispettive Regioni n. 8 Enti Parco: Val Grande, Gran Paradiso, Abruzzo Lazio Molise, Pollino, Gargano, Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, Sila, mentre il Piano del Circeo, approvato dal Consiglio Direttivo, è in attesa del parere della Comunità del Parco.

Infine, 2 Enti Parco sono tuttora nella fase della redazione: Arcipelago de La Maddalena e Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese.

Per quanto riguarda il Piano delle Cinque Terre, è in aggiornamento, tenuto conto, che nel 2010 la Regione Liguria ha revocato la sua precedente adozione con motivazioni procedurali.

Per quanto riguarda il Piano dello Stelvio, l'approvazione del Piano compete al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere della Conferenza Unificata, secondo quanto stabilito

dal D.P.C.M. 26 novembre 1993 di costituzione del Consorzio di gestione del Parco (articolo 5, comma 8 lettera h).

Il Consorzio del Parco ha adottato gli elaborati di Piano nel 2008 e li ha trasmessi nel 2009 al Ministero che ha avviato l'istruttoria tecnica e richiesto al Consorzio di integrare il Piano per quanto riguarda le misure di conservazione per la gestione dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio protetto. Nel corso dell'anno 2013 non vi sono stati ulteriori sviluppo rispetto a quanto comunicato dal consorzio di gestione nel 2012, ovvero le richieste integrazioni sono tuttora in fase di predisposizione.

Infine, per quanto riguarda il Parco del Gennargentu e Golfo di Orosei, si precisa che gli organi di gestione non sono mai stati costituiti.

Sul tema della pianificazione si evidenzia che la riforma della legge 394/91 in corso di esame al Parlamento prevede una serie di innovazioni sulla disciplina di riparto delle competenze tra le Regioni e gli Enti Parco. Allo stato attuale si registrano criticità procedurali nei rapporti tra le Regioni e gli Enti Parco ai fini dell'adozione e dell'approvazione dei Piani del Parco.

Regolamenti

Nel 2013 sono proseguite le procedure per l'approvazione dei Regolamenti dei PN dell'Aspromonte, della Maiella e dell'Asinara. In particolare.

Per quanto riguarda il Regolamento dell'Aspromonte, il nuovo testo finale redatto sulla base dell'istruttoria di revisione e aggiornamento, svolta di concerto con l'Ente Parco, conseguente al parere del Consiglio di Stato acquisito in data 01.08.12, e trasmesso in data 21.12.12 all'Ente Parco, ha ottenuto il parere conclusivo favorevole dello stesso Ente con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 4 febbraio 2013, dopo aver acquisito il parere favorevole della Comunità del Parco espresso con deliberazione n. 1 del 2 febbraio 2013.

In data 13 febbraio 2013 lo schema di Regolamento è stato trasmesso alla Regione Calabria richiedendo nuovamente l'intesa, già a suo tempo espressa sul testo poi osservato dal Consiglio di Stato.

In data 22.05.13 la Regione Calabria ha comunicato di aver sottoposto il documento all'esame del Comitato regionale tecnico scientifico per le aree protette, il cui parere risulta propedeutico all'intesa della Giunta. Nessun ulteriore riscontro pervenuto entro l'anno.

Per quanto riguarda il Regolamento della Maiella, l'Ente Parco, in esito agli incontri istruttori svolti, ha redatto e trasmesso una nuova bozza in data 27.02.13.

Su tale bozza è stata svolta l'istruttoria conclusiva, rivisitando complessivamente il testo che, così aggiornato, in data 9 agosto 2013 è stato trasmesso all'Ente Parco per l'adozione definitiva, propedeutica alla definizione dell'iter con l'acquisizione dell'intesa regionale e del parere degli enti locali e del parere del consiglio di Stato.

Per quanto riguarda il Regolamento dell'Asinara, l'Ente Parco, a seguito degli incontri istruttori e delle interlocuzioni avuti, nel marzo 2013 ne ha redatto e trasmesso una nuova bozza.

Tale bozza è stata oggetto dell'istruttoria tecnica congiunta che ha condotto alla definizione dello schema conclusivo del Regolamento, trasmesso quindi all'Ente Parco in data 09.08.13 per le valutazioni finali e l'adozione.

L'Ente Parco ha adottato il nuovo testo regolamentare con atto di disposizione urgente del Presidente n. 11 del 09.10.13, inoltrandolo in data 15.10.13 alla Comunità del Parco per il parere previsto dalla legge n. 394/91.

Trascorsi i termini di cui alla legge n. 241/90 e ss. mm. ii., il richiesto parere della Comunità del Parco intendendosi dunque acquisito favorevolmente, in data 20 dicembre 2013 lo schema di Regolamento è stato sottoposto alla Regione Sardegna e agli enti locali per l'acquisizione dell'intesa e dei pareri previsti dalla legge n. 394/91, propedeutici alla richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Tali attività istruttorie sono state svolte tenendo conto dell'obiettivo di integrazione negli strumenti di gestione dei PN delle previsioni concernenti le misure di conservazione delle aree natura 2000 e di quelle della pianificazione paesaggistica regionale, al fine di una semplificazione procedurale e di un rafforzamento dell'efficacia gestionale del territorio protetto.

2.3. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine

Introduzione

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e suoi organi sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;

- il Collegio dei revisori dei conti;

- la Comunità del parco .

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12, della legge 394/91.

Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel 2013 sono stati nominati i Presidenti degli Enti Parco Nazionali dell'Aspromonte, delle Foreste Casentinesi, dei Monti Sibillini e del Circeo. e avviate le istruttorie relative alla nomina dei Presidenti degli Enti Parco Nazionali d'Abruzzo Lazio e Molise e del Vesuvio.

Commissari Straordinari

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco¹.

Nel 2013 sono stati nominati o prorogati gli incarichi dei Commissari Straordinari degli Enti Parco del Circeo, dell'Aspromonte, dei Monti Sibillini e delle Foreste Casentinesi (fino alla nomina dei rispettivi Presidenti).

Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sui

¹ I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale, delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (pubblicato nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2013) "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è intervenuto a modificare le disposizioni della legge quadro sulle aree protette disciplinanti la composizione degli organi collegiali, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva degli enti parco nazionali.

In particolare, l'articolo 1, di modifica dei commi 4 e 6, dell'art. 9, della legge 394/1991, ha previsto che i componenti del Consiglio Direttivo siano ridotti da dodici ad otto e quelli della Giunta Esecutiva siano ridotti da cinque a tre e che il Consiglio sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni, che devono esprimersi entro 30 giorni trascorsi i quali il Ministro provvede ugualmente.

Di conseguenza, sono state richieste le designazioni dei componenti da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ISPRA, delle Comunità del Parco e delle Associazioni.

L'articolo 2, ha previsto, invece, una diversa procedura per il riordino del Parco del Gran Paradiso e del Parco dello Stelvio disponendo la preventiva intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate da raggiungersi entro il termine di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.

Per il riordino del Parco del Gran Paradiso, sono state avviate le interlocuzioni con le amministrazioni interessate.

Per il Parco dello Stelvio è stata seguita la procedura in atto per la riforma della gestione del Parco nazionale dello Stelvio contenuta nelle proposte di modifica della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 recante "Norme per costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Successivamente, alla luce delle disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma 515, ha stabilito il termine del 30 giugno 2014 per la definizione degli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, tra l'altro, al parco dello Stelvio per le province autonome di Trento e di Bolzano, è stata seguita la procedura in atto per la riforma del Parco contenuta nello Schema di norme di attuazione dello Statuto speciale della

Regione Trentino-Alto Adige recante modifica al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 in materia di delega di funzioni amministrative statali concernenti il Parco nazionale dello Stelvio.

Sulla tematica si evidenzia che i procedimenti di nomina a seguito del riordino sono in corso secondo quanto previsto dalla nuova disciplina e che si registrano una serie di problematiche legate alle designazioni.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di Presidente del collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate.

Fa eccezione il Collegio del Parco Nazionale dello Stelvio che, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 26.11.1993, è composto da: un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze che lo presiede, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno della Regione Lombardia e uno ciascuno per le Province Autonome di Trento e Bolzano, ed è nominato dal Ministro dell'ambiente. Nel 2013 si è provveduto a tale nomina.

Direttori

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dell'art. 9, comma 11, della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

L'Elenco degli idonei è stato aggiornato, a conclusione della procedura avviata nel 2007 con la pubblicazione di un nuovo bando di concorso, nel 2010 e pubblicato sulla G. U. n. 91 Suppl. Ord. n. 115 del 20.04.10.

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Nel corso dell'anno 2013 è stato nominato il Direttore del Parco dell'Arcipelago di La Maddalena.

Al riguardo, si evidenzia che nella legge di riforma della legge 394/91 è previsto un nuovo procedimento di nomina.

2.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare esercita, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 29), la vigilanza sulle deliberazioni con le quali gli Enti Parco *“adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi”*. Dette deliberazioni sono approvate dal Ministero medesimo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento giuridico economico del personale è disciplinato dal *“Contratto collettivo di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici”* di cui all'art.4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

L'art. 9, comma 14, della legge 394/1991 prevede *“La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale”*.

Le dotazioni organiche approvate nella prima fase di attivazione degli Enti sono state determinate tenendo conto essenzialmente della estensione territoriale. Gli Enti Parco avrebbero dovuto successivamente, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno, effettuare i rilevamenti dei carichi di lavoro e adeguare la dotazione organica alle oggettive esigenze organizzative per il perseguimento delle finalità di tutela ambientale e di promozione sociale previste dall'art.1, comma 3, della legge quadro sulle aree protette:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

In realtà, le politiche di contenimento del costo del lavoro pubblico, perseguite dalle diverse disposizioni legislative a partire dall'anno 2003, hanno posto limiti all'assunzione di personale ed hanno più volte obbligato gli Enti Parco ad apportare significative riduzioni (35%) alle consistenze delle dotazioni organiche vigenti .

Da ultimo, il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135 ha stabilito, all'art. 2, comma 1, l'obbligo per gli Enti di procedere ad una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale.

Ai fini dell'attuazione di dette riduzioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con direttiva n. 10/2012, ha fornito indirizzi agli Enti e alle Amministrazioni vigilanti.

L'art. 2, comma 5, di detta legge ha previsto quale strumento giuridico per disporre le riduzioni in argomento l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalle soprarichiamate disposizioni di legge, si sono tenuti una serie di incontri con le Amministrazioni interessate finalizzati ad individuare un percorso condiviso volto alla salvaguardia delle posizioni soprannumerarie:

- 1.10.2012 - incontro tra le Amministrazioni centrali, convocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al quale ha partecipato, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare (DPNM) per gli aspetti della *spending review* connessi alle dotazioni organiche degli Enti Parco;

- 8.10.2012 - incontro tra la DPNM, gli Enti Parco e Federparchi nel quale i medesimi enti hanno rappresentato, in via prioritaria, la necessità di evitare che la riduzione delle dotazioni organiche potesse avere effetti sul personale già in servizio e, allo scopo, hanno rappresentato la necessità di utilizzare il meccanismo della "*compensazione verticale*";
- 10.10.2012 - incontro convocato dalla Presidenza del Consiglio con la DPNM ed il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del quale è stata esaminata per ciascun Ente parco la situazione della dotazione organica tenuto conto delle riduzioni già effettuate e di quelle da attuare in applicazione dell'art.2, del d.l. 95/2012, convertito il legge 135/2012. In esito a tale preliminare istruttoria è stata concordata la procedura da seguire al fine di operare le riduzioni;
- 11.10.2012 - incontro, convocato dalla Presidenza del Consiglio, con i Direttori degli Enti Parco, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nell'ambito di detto incontro i Direttori degli Enti parco sono stati informati in merito alle metodiche ed al cronoprogramma delle attività da porre in essere per la ridefinizione delle dotazioni organiche. In tale sede è stata evidenziata la priorità di evitare la messa in mobilità del personale già in servizio attraverso il meccanismo della *compensazione verticale* da adottarsi con il D.P.C.M. previsto all'art. 2, comma 5 del d.l. 95/2012;
- 23.10.2012 – incontro convocato dalla Presidenza del Consiglio con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nell'ambito di detto incontro è stato effettuato un esame congiunto delle proposte di riduzione delle dotazioni organiche trasmesse dai singoli enti parco ed è stata elaborata una scheda riepilogativa prodromica alla stesura del D.P.C.M.

A conclusione di tale procedimento, in attuazione del citato articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è stato emanato il DPCM 23 gennaio 2013, con il quale sono state rideterminate numericamente le dotazioni organiche dei 23 Enti Parco Nazionali, secondo le rispettive tabelle allegate al decreto.

Specificatamente, tale provvedimento ha apportando alle dotazioni organiche degli Enti Parco Nazionali una riduzione complessiva di 57 unità (da 529 a 472 unità).

Allegato "A" a detto DPR contenente i dati relativi alle dotazioni organiche di tutti i Parchi Nazionali.

Allegato A

ENTI PARCO	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE D.L. 138/2011 base di computo	Dettaglio D.O. vigente							Dettaglio D.O. post decreto-legge 95/2012					NUOVA DOTAZIONE ORGANICA D.L. 95/2012	
		Altre professionalità	Area C	Area B	Area A	COSTO DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE D.L. 138/2011 base di computo	10% Taglio dovuto	Riduzione effettuata	Presenti al netto delle guardie parco e dei soprannumerari ex lege	TOTALE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA D.L. 95/2012	Altre professionalità	Area C	Area B		Area A
1) Abruzzo, Lazio e Molise	36,00	1,00	12,00	23,00	0,00	1.130.552	113.055	210.841	29,00	29,00	0,00	13,00	16,00	0,00	919.711,00
2) Alta Murgia	12,36	0,00	7,76	4,00	0,60	382.043	38.204	70.904	10,00	10,00	0,00	6,00	4,00	0,00	311.139,00
3) Appennino Tosco-Emiliano	10,00	0,00	5,00	4,00	1,00	293.337	29.334	79.918	6,00	7,00	0,00	4,00	3,00	0,00	213.419,00
4) Arcipelago di La Maddalena	14,75	0,00	7,75	7,00	0,00	446.271	44.627	86.961	12,00	12,00	0,00	5,00	7,00	0,00	359.310,00
5) Arcipelago Toscano	21,50	0,00	6,50	15,00	0,00	659.022	65.902	15.811	21,00	21,00	0,00	6,00	15,00	0,00	643.211,00
6) Asinara	10,00	0,00	7,00	3,00	0,00	312.017	31.202	90.486	7,00	7,00	0,00	5,00	2,00	0,00	221.531,00
7) Aspromonte	23,00	0,00	10,00	10,00	3,00	677.892	67.789	83.372	20,00	20,00	0,00	9,00	9,00	2,00	594.520,00
8) Cilento	45,50	0,00	22,00	22,00	1,50	1.379.264	137.926	153.390	37,00	40,00	0,00	21,00	17,00	2,00	1.225.874,00
9) Cinque Terre	10,80	0,00	5,00	5,80	0,00	332.227	33.223	57.795	8,00	9,00	0,00	4,00	5,00	0,00	274.432,00
10) Circeo	10,00	0,00	3,00	6,00	1,00	292.365	29.237	25.863	6,00	9,00	0,00	3,00	6,00	0,00	266.502,00
11) Dolomiti Bellunesi	13,51	0,00	7,00	6,51	0,00	428.241	42.824	14.786	13,00	13,00	0,00	7,00	6,00	0,00	413.455,00
12) Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna	16,97	0,00	9,47	7,50	0,00	547.677	54.768	60.169	15,00	15,00	0,00	8,00	7,00	0,00	487.508,00
13) Gargano	20,50	0,00	7,50	10,00	3,00	597.553	59.755	101.723	24,00	24,00	0,00	9,00	11,00	4,00	701.070,00
14) Gran Paradiso	24,00	0,00	17,00	7,00	0,00	796.045	79.605	103.778	28,00	28,00	0,00	17,00	11,00	0,00	905.013,00
15) Gran Sasso	34,00	0,00	7,00	23,00	4,00	974.840	97.484	0	34,00	34,00	0,00	7,00	23,00	4,00	974.840,00
16) Majella	19,99	0,00	7,00	12,99	0,00	566.888	56.689	31.622	18,00	18,00	0,00	6,00	12,00	0,00	535.266,00
17) Monti Sibillini	18,84	0,00	12,00	6,50	0,34	622.453	62.245	17.711	20,00	20,00	0,00	12,00	8,00	0,00	660.164,00
18) Pollino	54,00	0,00	32,00	19,00	3,00	1.687.034	168.703	128.008	49,00	49,00	0,00	32,00	17,00	0,00	1.559.026,00
19) Sila	22,00	0,00	11,00	8,00	3,00	640.432	64.043	51.750	20,00	20,00	0,00	11,00	7,00	2,00	588.682,00
20) Stelvio	43,00	0,00	9,00	27,00	7,00	1.236.159	123.616	314.047	17,00	32,00	0,00	7,00	19,00	6,00	922.112,00
21) Val d'Agri Lagonegrese	24,00	0,00	5,00	14,00	5,00	663.393	66.339	196.720	-	17,00	0,00	3,00	10,00	4,00	466.673,00
22) Val Grande	11,00	0,00	5,00	5,00	1,00	351.893	35.189	31.622	10,00	10,00	0,00	4,00	5,00	1,00	320.271,00
23) Vesuvio	15,00	0,00	6,00	8,00	1,00	445.740	44.574	0	15,00	15,00	0,00	6,00	8,00	1,00	445.740,00
24) Geominerario	18,00	0,00	8,00	9,00	1,00	549.170	54.917	151.305	-	13,00	0,00	6,00	6,00	1,00	397.865,00
Totale	529	1	229	230	35	16.012.508	1.601.251	1.605.174	419	472	0	211	234	27	14.407.334

Valore dotazione organica nazionale enti parco	€ 16.012.507,56
Riduzione del 10% ex d.l. 95/2012	€ 1.601.250,76
Riduzione realizzata	€ 1.605.173,56
Residuo	€ 3.922,81

Abruzzo	13 unità non sono state calcolate nella base di computo in quanto guardie parco
Gran Paradiso	60 unità non sono state calcolate nella base di computo in quanto guardie parco

Le guardie parco sono da aggiungere ai presenti ed alla dotazione organica di ciascun ente parco

Per i seguenti enti parco non sono state comprese le unità assunte in soprannumero per espressa previsione di legge. Tali unità sono state escluse dalla base di computo, in quanto contingente separato rispetto alla dotazione organica dei singoli enti parco, e non sono rilevanti ai fini del calcolo delle eccedenze.

Parco naz. d'Abruzzo, Lazio e Molise	n. 70 unità	art. 11 quater della l. n. 30 del 28/2/2005
Parco naz. Gran Sasso e Monti della Laga	n. 36 unità	art. 1, c. 940, l. 296/2006 e art. 27 bis d.l. 159/2007
Parco nazionale della Marella	n. 37 unità	art. 1, c. 940, l. 296/2006 e art. 27 bis d.l. 159/2006
Parco naz. Arcipelago La Maddalena	n. 11 unità	art. 1, l. 98/1971 e art. 2, c. 100, l. 244/2007

2.5 Statuti degli Enti Parco

La legge n. 394/91 prevede che lo Statuto degli Enti Parco definisca *"l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti"*, sia deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco e sottoposto al controllo di legittimità del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Come noto l'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto l'emanazione di regolamenti di delegificazione volti al riordino degli enti pubblici non economici. A tal fine la detta disposizione richiama l'art.2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha stabilito i principi e i criteri direttivi che detti regolamenti sono tenuti a rispettare.

In applicazione al richiamato dettato normativo è stato emanato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (in Gazz. Uff. n. 148 del 26 giugno 2013) avente ad oggetto *"Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , a norma dell'art 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

Il suddetto Regolamento è intervenuto principalmente a modificare le disposizioni della Legge quadro sulle aree protette disciplinanti la composizione degli organi collegiali, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva, degli Enti Parco sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

In particolare, l'articolo 1 (*Riordino degli Enti Parco*) del richiamato DPR 73/2013 prevede la riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da dodici a otto e della Giunta Esecutiva da cinque a tre.

Il successivo articolo 4 (*Norme transitorie*), al comma primo, prevede un termine di novanta giorni, decorrente dall'entrata in vigore del medesimo Regolamento, per l'adeguamento degli statuti degli Enti Parco a quanto previsto dal precedente art. 1. Decorso inutilmente detto termine è prevista la nomina di un Commissario Straordinario, con il compito di provvede all'adeguamento dello statuto.

Il D.P.R. ha modificato altresì l'art. 9, comma 10, della legge 394/1991 prevedendo che le deliberazioni di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche siano corredate del parere dei Revisori dei Conti

Tenuto conto del termine perentorio di novanta giorni previsto per l'adeguamento degli statuti alla nuova normativa, questa Amministrazione con nota circolari del 17 giugno 2013 ha trasmesso a tutti gli Enti Parco nazionali il testo del decreto invitando gli Enti a predisporre tutti gli atti necessari per la modifica delle proprie carte statutarie negli articoli concernenti la composizione ed il funzionamento del Consiglio Direttivo la composizione ed il funzionamento della Giunta esecutiva attenendosi strettamente al dettato normativo.

Fatto salvo il Consorzio del Parco dello Stelvio e del Parco Nazionale del Gran Paradiso per i quali il richiamato Regolamento dispone per il loro riordino una diversa procedura che prevede la preventiva intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate, tutti gli Enti Parco hanno adeguato i propri statuti alle nuove disposizioni.

Le deliberazioni di adozione dei nuovi statuti pervenute sono state valutate in relazione alle disposizioni contenute nel DPR n.73/2013. L'iter di approvazione dei nuovi statuti degli Enti Parco nazionali si è concluso in data 16 ottobre 2013 con l'emanazione di ventuno decreti ministeriali di cui è stato data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2.6. Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione

Per il 2013, come per le precedenti due annualità, è stato applicato il nuovo sistema di finanziamento degli Enti Parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie comunicate dai medesimi Enti e sono stati trasferiti, a valere sulle risorse finanziarie imputate al pertinente capitolo di bilancio 1552, piano gestionale 01, € 59.951.759,23 a favore dei Parchi Nazionali ed € 3.203.263,64 alle Riserve Naturali Statali.

Come già precisato nelle relazioni precedenti, infatti, a partire dall'esercizio finanziario 2011, per effetto della legge 196 del 2009 recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica e sulla base del disposto dell'art. 11, comma 3, lett. d) è stata prevista l'espunzione delle spese obbligatorie dalla ex Tabella C e, ai sensi del successivo art. 52, comma 1, è stato specificato che le suddette spese obbligatorie fossero determinate dalla legge di bilancio.

A valere sugli altri piani gestionali del capitolo 1552 sono stati trasferiti agli Enti Parco Nazionali i fondi destinati ad assunzioni di personale per un importo complessivo di euro 4.390.902,15.

Le risorse finanziarie imputate al cap. 1551, piano gestionale 1, "*Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi*" pari ad € 5.874,357,00, da ripartirsi come previsto dall'art. 1, comma 40 della legge n. 549/1995, sono state assegnate ai soggetti beneficiari individuati

in: n. 23 Enti Parco Nazionali; n. 27 Aree Marine Protette Nazionali; n. 3 Parchi Minerari; Obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle Convenzioni internazionali in materia ambientale; Programmi ed attività di rilevanza nazionale.

Con decreto interministeriale (MATTM-MEF), acquisito il parere favorevole da parte delle competenti Commissioni Parlamentari, sono stati ripartiti i fondi agli enti beneficiari, come di seguito riportato:

- per n. 23 Enti Parco Nazionali pari ad € 2.755.000,00;
- per n. 27 Aree Marine Protette pari ad € 1.380.000,00;
- per n. 3 Parchi Minerari:
 - Parco Miniere dell'Amiata € 250.000,00;
 - Parco Colline Metallifere Grossetane € 250.000,00;
 - Parco Miniere Zolfo delle Marche € 170.000,00;
- Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie € 231.000,00;
- Convenzione sul Commercio Internazionale di Flora e Fauna minacciate di estinzione –CITES € 211.000,00;
- Azioni di rilevanza nazionale € 627.357,00 (di cui al punto 2.9).

Decreto di riparto (Allegato 1).

In continuità con l'esercizio finanziario precedente, è stata emanata una direttiva d'indirizzo agli Enti Parco Nazionali che, nel 2013, è stata estesa anche alle aree marine protette, con la quale sono state assegnate le priorità per l'impiego di dette risorse finanziarie, volte alla conservazione della biodiversità

Direttive del Ministro dell'ambiente

Direttiva 2012 – attuazione

Nel 2013 si è data attuazione alla Direttiva del Ministro dell'ambiente *pro tempore* rivolta agli Enti Parco Nazionali e datata 28 dicembre 2012 ("*Direttiva per l'impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex Cap. 1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità*"), con la quale sono stati fissati obiettivi e modalità per l'impiego delle risorse finanziarie assegnate agli Enti Parco sul Capitolo 1551 recante le risorse "per interventi" nelle aree protette (Allegato 2).

In particolare, le attività sono state indirizzate alla realizzazione integrata e sistemica di nuovi

studi e progetti per la conservazione della biodiversità ed alla catalogazione, sulla base della valenza scientifica, degli studi già effettuati dagli Enti Parco.

Per l'implementazione della Direttiva è stata svolta una prima istruttoria sulle proposte di azione presentate allo scopo dagli Enti Parco, provvedendo al loro raggruppamento in azioni di sistema (interessanti i parchi di uno stesso ambito eco regionale) ed azioni trasversali (cioè interessanti più ambiti eco-regionali) e, richiedendo, ad esito, i necessari adeguamenti e i relativi cronoprogrammi.

A tale fase ha fatto seguito la messa a punto del quadro definitivo delle azioni individuate e delle risorse per ognuna assegnate, comunicati con una circolare direttoriale del 26 marzo 2013, nella quale è stata altresì rimarcata la necessità di uno stretto coordinamento tra i parchi partecipanti ad una stessa azione attraverso la scelta di un ente capofila ed avvalendosi della collaborazione della Federparchi.

Successivamente, secondo quanto previsto dalla Direttiva, sono state richieste agli Enti Parco le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti al 30 settembre 2013, provvedendo all'istruttoria di esame e di valutazione dei report pervenuti.

Gli esiti istruttori sono stati comunicati agli Enti Parco con circolare del 23 dicembre 2013, invitando a far pervenire i report conclusivi per la data del 10 gennaio 2014 prevista dalla Direttiva.

Si propone di seguito il quadro riassuntivo delle azioni trasversali e di sistema poste in essere a seguito di protocolli d'intesa sottoscritti dagli Enti Parco interessati.

Azioni di sistema trasversali

1. "Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani"

Foreste Casentinesi, Appennino Tosco Emiliano, Gran Sasso e Monti della Laga, Cinque Terre, Arcipelago Toscano, Asinara, Arcipelago di La Maddalena, Pollino e Appennino Lucano Val D'Agri.

2. "Convivere con il lupo, conoscere per preservare: misure coordinate per la protezione del lupo"

Pollino, Cilento, Aspromonte, Appennino Lucano Val D'Agri, Alta Murgia e Gargano.

Azioni di sistema

1. "Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino"

Gran Paradiso, Dolomiti Bellunesi, Val Grande, Stelvio

2. "Gestione degli ecosistemi forestali anche in funzione della conservazione delle aree aperte nell'Appennino centro settentrionale"

Foreste Casentinesi, Appennino Tosco Emiliano, Maiella, Abruzzo Lazio Molise, Monti Sibillini, Gran Sasso e Monti Laga

3. *“Costituzione della rete dei boschi vetusti dei PN dell’Appennino meridionale”*

Pollino, Cilento, Sila, Aspromonte, Appennino Lucano Val D’agri.

4. *“Impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità”*

Cinque Terre, Arcipelago Toscano, Asinara, Arcipelago di La Maddalena, Circeo, Vesuvio e Cilento.

5. *“Progetto di conservazione della lepre italiana”*

Circeo, Aspromonte, Appennino Lucano Val D’Agri.

6. *“Monitoraggio delle specie di ambiente umido/acquatico”*

Cinque Terre, Arcipelago Toscano, Circeo e Sila.

7. *“Aggiornamento dello studio di fattibilità per la reintroduzione della gallina prataiola”*

Alta Murgia e Gargano.

Direttiva 2013

Parallelamente all’attuazione della Direttiva del 2012 e in continuità con il suo indirizzo, è stata predisposta la Direttiva del 2013 - *“Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità”*, emanata il 21 ottobre 2013 (Allegato 3).

Per i Parchi Nazionali, essa è finalizzata a consolidare i risultati raggiunti con la precedente Direttiva, attraverso il rafforzamento del coordinamento e della sistematizzazione delle azioni progettuali proposte per il finanziamento, e attraverso la costituzione di un tavolo tecnico per l’individuazione di modelli di rendicontazione naturalistica.

Per molte delle iniziative già intraprese nel 2013 sono stati avviati i protocolli d’intesa obbligatoriamente previsti dalla Direttiva per l’attivazione dei progetti.

Per le aree marine protette vedi successivo paragrafo 3.5.

2.7. Altre iniziative

Contabilità ambientale

Il progetto per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale per i Parchi Nazionali nasce dall'esigenza di fornire un primo contributo all'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità che, tra i vari obiettivi, si propone di integrare la conservazione della stessa biodiversità nelle politiche economiche al fine di creare nuove opportunità di occupazione e di sviluppo sostenibile.

A tale scopo, tra le priorità di intervento, nella Strategia viene data particolare importanza alla gestione delle aree protette e, per verificarne l'efficacia, si sottolinea l'importanza di individuare un set comune, discusso e condiviso di indicatori che consentano di monitorarne e misurarne i progressi o le criticità.

Si è così costituito presso la DPNM di questo Ministero un Gruppo di lavoro formato anche da rappresentanti del mondo scientifico, universitario, di Federparchi e del CFS che, esaminando i dati disponibili a livello nazionale, provenienti da ambiti diversi, si è posto l'obiettivo di pervenire ad un modello unitario di cognizione e lettura del patrimonio naturale dei Parchi nazionali per coglierne gli elementi di rappresentatività rispetto alla caratterizzazione dell'intero territorio nazionale sotto il profilo naturalistico e paesaggistico e offrire una contabilizzazione del capitale in essi custodito.

Quale primo contributo alla conoscenza del patrimonio naturale del sistema dei Parchi Nazionali, il Ministero ha prodotto la pubblicazione "*Parchi Nazionali: dal Capitale Naturale alla Contabilità Ambientale*" presentato nel corso dell'incontro tenutosi presso l'Orto Botanico di Roma, in data 19 luglio 2013.

Azioni nazionali

- Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in qualità di soggetti attuatori della Convenzione sottoscritta in data 7 agosto 2013 attuativa dell'Accordo Quadro del precedente 5 agosto per la realizzazione di iniziative per la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale e per il rilancio del Paese e della Green Economy (euro 420.000,00);
- Unioncamere in qualità di soggetto attuatore dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione del 20 dicembre 2012, sottoscritto il 20 settembre 2013 per la realizzazione di documenti e report divulgativi sul ruolo delle infrastrutture verdi e della Green Economy, studi e ricerche in tema di biodiversità ed aree protette (euro 80.000,00);

- Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per la realizzazione di un'iniziativa nazionale per la promozione e la valorizzazione dell'area marina protetta internazionale del Santuario dei Cetacei, attraverso la rete delle Aree Marine Protette interessate (euro 110.00,00).

Fondi leggi speciali

Sono stati, inoltre, trasferiti agli Enti Parco Nazionali i fondi previsti da leggi speciali:

- Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 179 del 2002 "Disposizioni in materia ambientale", € 260.753,00, finalizzati alla realizzazione di un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area parzialmente degradata e tutelata ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43 "Direttiva Habitat";

- Ente Parco Nazionale del Circeo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 179/2002 per l'istituzione ed il funzionamento, € 190.694,00;

- agli Enti Parco Nazionali Appennino Tosco-Emiliano, Asinara, Cinque Terre e Sila, ai sensi della legge n. 344 del 1997, complessivamente € 1.616.015,00;

- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 426/1998, € 305.480,00;

- Regione Abruzzo per l'istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 93/2001, € 203.654,00.

2.8. Promozione e comunicazione

Nell'ambito del sopra richiamato Accordo quadro annuale tra il Ministro, Federparchi e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e della relativa Convenzione attuativa, nonché del sopra citato Atto aggiuntivo sottoscritto con l'Unioncamere, sono stati realizzati due eventi preparatori alla Conferenza nazionale "La natura dell'Italia. Biodiversità e aree protette: la Green Economy per il rilancio del Paese" svoltasi a Roma l'11 ed il 12 dicembre 2013 anche con il supporto dell'Università Sapienza di Roma: il 3 ottobre a Milano, dedicato alle infrastrutture verdi e curato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e il 30 ottobre a Palermo, curato dalla Fedeparchi, sulle tema "*parchi come luogo di intreccio tra green economy e green society*".

Nel corso dell'incontro del 3 ottobre è stato approfondito il tema dell'implementazione delle infrastrutture verdi quale strumento di tutela della biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici, nel contesto più ampio delle potenzialità e scenari futuri della green economy.

L'incontro del 30 ottobre è stato dedicato al ruolo che le aree protette hanno svolto e svolgono per la promozione della biodiversità come motore primario per il conseguimento di benessere sociale e di opportunità di sviluppo locale durevole e sostenibile.

Dai convegni sono emersi spunti di grande interesse che mettono a fuoco come il percorso dell'economia verde, in questa fase di transizione, passa attraverso una valutazione corretta del ruolo e del valore della natura e dei servizi che essa fornisce per la vita. In tal senso, le aree protette rappresentano laboratori privilegiati di applicazione della green economy e di sviluppo di green jobs, a partire dal comparto del turismo ambientale, che a quanto pare non conosce crisi perché affonda le sue radici nei territori che custodiscono la parte più pregiata del nostro paese.

Detta Conferenza è stata realizzata con l'obiettivo di attuare un confronto nazionale tra istituzioni, esperti ed operatori, per proporre un rilancio dell'economia italiana basato su un nuovo modello di sviluppo che faccia dell'immenso capitale naturale che caratterizza il nostro Paese, dalle aree protette all'agricoltura, ai prodotti tipici, all'artigianato di qualità, un volano di crescita sostenibile.

La prima giornata della Conferenza, svoltasi a Roma l'11 dicembre 2014, è stata strutturata in 4 sessioni tematiche, tese a focalizzare il ruolo della biodiversità e delle aree protette per lo sviluppo della green economy per il rilancio del Paese:

- professioni verdi, occupazione giovanile e nuova imprenditorialità: il ruolo della formazione nello sviluppo di competenze innovative a sostegno della green economy e dello sviluppo sostenibile dei territori - coordinatore: Unioncamere;
- Aree Protette e rete natura 2000 strumenti per un nuovo sviluppo economico e territoriale del Paese - coordinatore: Federparchi;
- le infrastrutture verdi e i servizi ecosistemici in Italia come strumento per le politiche ambientali e la green economy: potenzialità, criticità e proposte - coordinatore: Fondazione Sviluppo per lo Sostenibile;
- la ricerca scientifica per la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale - coordinatore: Sapienza, Università di Roma.

La seconda giornata della Conferenza Nazionale (12 dicembre 2014) è stata dedicata all'Assemblea plenaria, con la partecipazione del Commissario Europeo all'Ambiente Janez Potočnik e delle più alte autorità istituzionali nonché di titolati esponenti del mondo delle imprese, della società scientifica e degli stakeholder.

Gli interventi dei partecipanti hanno evidenziato che i temi posti – biodiversità, aree protette, green economy – sono asset su cui puntare per un nuovo processo di sviluppo e crescita per il Paese, anche in una prospettiva Europea in vista del semestre di Presidenza italiana.

La Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM) ha proseguito nell'implementazione del Portale Naturalitalia e del Network Nazionale della Biodiversità, importanti strumenti di supporto per la Strategia Nazionale per la Biodiversità, finalizzati alla promozione, divulgazione e condivisione delle informazioni sulle diverse componenti della biodiversità e sulle Aree Protette:

- il Portale Naturalitalia ha, in particolare, una sezione ad hoc "*Vivi le aree Naturali*", che fornisce informazioni sulle aree protette finalizzate non solo alla promozione, ma anche alla fruizione turistica consapevole da parte degli utenti. Per ogni Parco Nazionale ed ogni Area marina protetta sono visualizzabili mappe e schede, comprensive di informazioni utili, come le principali attrattive, le cartografie, le caratteristiche relative al patrimonio geo-naturalistico e artistico-culturale delle aree;
- il Network Nazionale della Biodiversità (NNB) è composto da una rete di Centri di eccellenza, Focal Point nazionali e soggetti accreditati a livello internazionale e nazionale per la raccolta e la gestione di dati di biodiversità, che condividono dati e cartografie, mettendole in interoperabilità tra loro, con analoghe infrastrutture internazionali e con il Geoportale Nazionale, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva INSPIRE (D.Lgs. 32/2010);
- il numero di record interrogabili tramite il Network è di circa 1.000.000, oltre 40 sono le collezioni mappate, circa 15 gli enti partecipanti che hanno messo in condivisione 44 banche dati. La Direzione è attualmente impegnata nel miglioramento di alcune funzionalità del NNB e nell'incremento delle informazioni messe in interoperabilità attraverso il coinvolgimento di nuovi Enti, ivi compresi gli Enti gestori delle Aree protette, al fine di pervenire alla massima condivisione possibile di dati sulla biodiversità nel nostro Paese.

2.9. Valorizzazione del ruolo strategico delle aree protette nella conservazione della biodiversità

In data 5 agosto 2013 è stato sottoscritto un Accordo quadro annuale tra il Ministro, Federparchi e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile per la realizzazione di attività connesse alle tematiche della Biodiversità e aree protette, infrastrutture verdi per lo sviluppo della green economy. Il successivo 7 agosto è stata stipulata la Convenzione attuativa tra la DPNM ed i soggetti attuatori individuati per la realizzazione degli eventi preparatori di Milano e Palermo e della Conferenza dell'11 e 12 dicembre 2013.

In data 20 settembre 2013 è stato sottoscritto con l'Unioncamere un Atto aggiuntivo alla Convenzione del 20 dicembre 2012 finalizzato alla realizzazione, in collaborazione con Federparchi e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, delle attività previste dall'Accordo del 5 agosto 2013 (documenti e report divulgativi sul ruolo delle infrastrutture verdi e della Green Economy, studi e ricerche in tema di biodiversità ed aree protette).

Nel corso del 2013 sono proseguite le attività previste dalle tre Convenzioni attuative stipulate con Federparchi, nell'ambito dell'Accordo quadro triennale sottoscritto il 10 novembre 2011 dal Ministro pro-tempore e dal Presidente della Federparchi, per una più proficua collaborazione sugli obiettivi d'interesse comune in termini di attuazione delle misure per la conservazione della biodiversità e per l'implementazione di azioni per lo sviluppo sostenibile nei territori delle aree protette.

2.10. Supporto alle aree naturali protette per l'utilizzo e l'acquisizione di immobili demaniali

Nel 2013, in esito all'attività di ricognizione generale degli immobili demaniali ubicati all'interno delle aree protette, è stato acquisito in uso governativo l'immobile denominato "Ex Caserma Abela" per essere destinato a sede degli uffici delegati alla gestione dell'Area marina protetta del Plemmirio, in un'ottica di risparmio di spesa connessa alla copertura delle spese per il funzionamento cui questa Amministrazione provvede nei confronti delle Aree Marine Protette.

E' proseguita l'attività di ricognizione generale degli immobili demaniali concessi in uso governativo al Ministero ed ubicati all'interno delle Aree naturali protette in collaborazione con le medesime Aree e con gli Uffici territoriali dell'Agenzia del demanio.

In particolare, con l'Agenzia del demanio della Toscana e con il coinvolgimento delle altre realtà istituzionali interessate (Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, Regione Toscana, Comune di Isola del Giglio, Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano), è proseguita l'attività finalizzata a dare soluzione alle diverse problematiche che riguardano i servizi di pubblica utilità sul compendio demaniale dell'isola di Giannutri. Il MIBACT ha avviato i necessari adempimenti

per sottoporre a verifica di interesse culturale le aree demaniali individuate dal Ministero dell'Ambiente e dal Demanio oggetto di eventuale trasferimento al Comune di Isola del Giglio.

Per il compendio immobiliare denominato "Ex caserma Guardia di Finanza Teseo Tesei", ricadente all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, è stata interessata l'Agenzia del demanio al fine della relativa dismissione del bene.

Con particolare riferimento agli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1, commi 204 e seguenti, della legge 296/2006, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa ed un "Addendum" con l'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, finalizzato alla razionalizzazione sistematica dei fabbricati e dei terreni ubicati nel Parco, nonché con l'obiettivo di stabilire un precedente di riferimento per disciplinare l'utilizzo degli *usi governativi* anche nelle altre aree naturali protette.

Sono stati espletati gli adempimenti annuali di comunicazione telematica, sui Portali dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento del Tesoro, prescritti dalla legge 191/2009, art. 2, comma 222, dal decreto legge 98/2011, art. 12, comma 3 e dalle relative circolari applicative, anche con riferimento agli adempimenti connessi al c.d. manutentore unico.

Per il Compendio del Plemmirio, sono stati espletati gli ulteriori adempimenti di comunicazione connessi all'*ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio*, introdotto dal comma 222 bis del richiamato art. 2 della legge 191/2009, aggiunto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 95/2012, ed alla *elaborazione degli indicatori di efficienza energetica e sostenibilità ambientale degli edifici*, introdotto dalla Circolare 20494 del 16.7.2012 dell'Agenzia del Demanio.

2.11 Sorveglianza Aree protette

Nel 2013, anche alla luce delle intervenute norme di contenimento della spesa, è stata emanata una circolare agli Enti Parco Nazionali, condivisa con il Corpo Forestale dello Stato e l'Ispettorato Generale di Finanza, finalizzata a fornire linee guida, con particolare riferimento agli oneri da porsi a carico del bilancio dei medesimi Enti, per l'applicazione del DPCM 5 luglio 2002 recante "Coordinamenti del Corpo Forestale dello Stato per l'ambiente".

3. Le aree marine protette

"Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

Sono state introdotte nella normativa italiana dal Titolo V – Riserve marine - della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare". Tale legge prevedeva che l'istituzione di riserve marine fosse effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, l'organo tecnico incaricato dell'istruttoria, sentite le regioni e i comuni interessati.

La legge n. 979/82 individuava, inoltre, un elenco di 20 aree marine di reperimento (diventate poi 21 per la divisione delle Isole Pontine in due aree marine protette distinte), ove istituire riserve marine. La "Legge quadro sulle aree protette", 6 dicembre 1991, n. 394, oltre ad individuare altre 26 aree marine di reperimento, ha modificato l'iter istitutivo, a seguito dell'istituzione nel 1986 del Ministero dell'ambiente.

Con il riordino delle competenze e il trasferimento delle funzioni alle regioni e alle amministrazioni locali, attuato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto che l'istituzione di aree marine protette avvenga sentita la Conferenza Unificata.

Con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stata individuata una nuova area marina di reperimento ed è stato previsto che la gestione delle aree marine protette sia affidata con un decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

La stessa legge ha inserito il Santuario dei Mammiferi marini nell'elenco delle aree marine di reperimento.

La legge n. 179/2002 ha disposto che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette sia effettuata dal Ministero dell'ambiente anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento delle stesse, proposte dai soggetti interessati. Per la gestione possono candidarsi enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute, anche consorziati.

Allo stato attuale, dopo le modifiche normative intervenute, le aree marine protette sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata.

3.1. Istituzioni

Aree marine protette istituite

In Italia sono oggi istituite 27 aree marine protette, oltre a 2 parchi sommersi (Parco sommerso di Baia e Gaiola) e al Santuario internazionale per la tutela dei mammiferi marini². Considerando i 2 parchi nazionali (Arcipelago Toscano e Arcipelago di La Maddalena) che prevedono misure di tutela anche a mare, il totale sale a 32, oltre la metà delle 52 aree marine di reperimento previste dalle leggi 979/82, 394/91, 344/97, 426/98, 388/2000 e 93/2001.

Aree Marine Protette istituite

N.	DENOMINAZIONE	D.M. ISTITUTIVO
1	Capo Caccia - Isola Piana	D.M. 20.09.2002
2	Capo Carbonara	D.M.15.09.1998 aggiornato con D.M.07.02.2012
3	Capo Gallo - Isola delle Femmine	D.M. 24.07.2002
4	Capo Rizzuto	D.M. 19.02.2002
5	Cinque Terre	D.M.12.12.1997 aggiornato con D.M.20.07.2011
6	Costa degli Infreschi e della Masseta	D.M. 21.10.2009
7	Isola dell'Asinara	D.M. 13.08.2002
8	Isola di Bergoggi	D.M. 07.05.2007
9	Isola di Ustica	D.M. 12.11.1986
10	Isole Ciclopi	D.M. 09.11.2004
11	Isole di Ventotene e Santo Stefano	D.M. 12.12.1997
12	Isole Egadi	D.M. 21.12.1991
13	Isole Pelagie	D.M. 21.10.2002
14	Isole Tremiti	D.M. 14.07.1989
15	Miramare	D.M. 12.11.1986

² Nel 2001, a seguito dell'Accordo di Roma del 25 novembre 1999 tra Italia, Francia e Principato di Monaco, con la legge n. 391 dell'11 ottobre 2001, di ratifica ed esecuzione del suddetto Accordo, è stata istituita la speciale area marina di tutela internazionale, già inserita nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 426/98, del Santuario dei Mammiferi marini.

16	Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre	D.M.12.12.1997 aggiornato con D.M.20.07.2011
17	Plemmirio	D.M. 15.09.2004
18	Porto Cesareo	D.M. 12.12.1997
19	Portofino	
20	Punta Campanella	D.M. 12.12.1997
21	Regno di Nettuno	D.M. 27.12.1997
22	Santa Maria di Castellabate	D.M. 21.10.2009
23	Secche della Meloria	D.M. 21.10.2009
24	Secche di Tor Paterno	D.M. 29.11.2000
25	Tavolara – Punta Coda Cavallo	D.M. 12.12.1997
26	Torre del Cerrano	D.M. 21.10.2009
27	Torre Guaceto	D.M. 04.11.1991

L'estensione dei fondali e delle acque tutelati dalle 27 aree marine protette istituite è di 222.442,53 ettari. A queste si aggiungono i parchi sommersi di Baia e Gaiola (219 ettari) e il Santuario internazionale per i mammiferi marini (2.557.258 ettari), nonché le zone a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago de La Maddalena (71.812 ettari).

Il territorio marino così protetto ammonta complessivamente a 2.851.950,53 ettari a mare, con uno sviluppo di costa protetta pari a km 658.

In corso di istituzione

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), al comma 116, ha inserito le zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo tra le aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alle lettere ee-quinquies ed ee-sexies, prevedendo al comma 117 per l'istituzione delle due aree marine protette le relative risorse finanziarie.

Allo stesso comma 117, sono state, altresì, previste risorse al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di Costa del Monte Conero e Capo Testa – Punta Falcone, già individuate quali aree marine di reperimento alle lettere h) e p) stesso comma 1, stesso articolo 36, stessa legge 394/91.

3.2. Organismi di gestione

Introduzione

La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 6 dicembre 1991, n. 394, 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, è affidata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

Di seguito è riportato l'elenco degli attuali enti gestori delle aree marine protette esistenti, considerando le 27 propriamente dette, i 2 parchi sommersi e l'area di tutela internazionale:

- 10 Consorzi misti;
- 8 Comuni;
- 6 Enti Parco (5 nazionali e 1 regionale);
- 2 Soprintendenze (provvisorio);
- 1 Provincia;
- 1 Ente regionale;
- 1 associazione ambientalista;
- 1 Comitato di pilotaggio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Convenzioni con gli Enti gestori

Sono state concluse le istruttorie, iniziate nel 2012, e sono state sottoscritte le *“Convenzioni che regolamentano le modalità di svolgimento delle attività di gestione dell'aree marine protette, nonché i rapporti tra il Ministero dell'ambiente - Direzione per la protezione della natura e del mare e gli Enti gestori delle Aree Marine Protette”*, al fine di aggiornare ed

uniformare le modalità di regolamentazione delle stesse, in aderenza alle novità introdotte dal modello di gestione standardizzato ISEA.

In data 28 giugno 2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Direzione per la protezione della Natura e del Mare e il Consorzio di gestione dell'area marina protetta di "Portofino".

In data 3 dicembre 2013 sono state stipulate ulteriori 17 Convenzioni con altrettante Aree Marine Protette di seguito elencate: Santa Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi e della Masseta, Isola di Ventotene e Santo Stefano, Torre Guaceto, Punta Campanella, Secche di Tor Paterno, Capo Carbonara, Isole Ciclopi, Cinque Terre, Isola di Ustica, Capo Gallo – Isola delle Femmine, Isole Tremiti, Miramare, Penisola Sinis –Isola di Mal di Ventre, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Isole Egadi, Porto Cesareo e Capo Rizzuto.

Infine, in data 11 dicembre 2013, è stata stipulata la Convenzione con l'Area Marina Protetta del Plemmirio.

Sono in corso le istruttorie per l'affidamento definitivo della gestione dell'area marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana.

Commissioni di riserva

In base alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 è istituita una Commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile. La Commissione affianca l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la Commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dall'ente delegato.

La composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette è stata modificata dal comma 339 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha, inoltre, stabilito che l'Amministrazione provveda alla loro ricomposizione.

La Commissione di Riserva nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, ed è così composta:

- un rappresentante del Ministro, con funzioni di Presidente;
- un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente;
- un esperto designato d'intesa tra i Comuni rivieraschi interessati;

- un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ex ICRAM ora in ISPRA);
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

E' proseguita l'attività per la ricostituzione delle Commissioni di Riserva delle Aree Marine Protette.

Sono state acquisite le designazioni delle associazioni ambientaliste, richieste nel 2012 a seguito della pubblicazione da parte della competente Direzione sviluppo sostenibile dell'elenco aggiornato delle associazioni ambientaliste riconosciute al fine del completamento dei dossier delle designazioni.

Nel febbraio 2013, gli schemi di provvedimento e i relativi dossier delle designazioni pervenute sono stati sottoposti agli Uffici di Gabinetto; con i D.M. del 5 marzo 2013 sono state quindi costituite le Commissioni di Riserva di 12 aree marine protette: Capo Caccia, Secche della Meloria, Ventotene e S. Stefano, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Secche di Tor Paterno, Tavolara-Punta Coda Cavallo, S. Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi, e della Masseta, Capo Carbonara, Torre del Cerrano, Cinque Terre e Capo Rizzuto.

Con D.M. di pari data sono state, altresì, integrate le Commissioni di Riserva delle AMP Isole Egadi e Isole Pelagie con la nomina del rappresentante delle Associazioni ambientaliste.

Con D.M. del 9 ottobre 2013 è stata integrata la CdR dell'AMP Penisola del Sinis con il rappresentante della Regione Sardegna, e con D.M. del 27 novembre 2013 è stata integrata quella di S. Maria di Castellabate con il rappresentante del Comune.

Infine, si è provveduto alla sostituzione di singoli componenti delle CdR di S. Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi, Secche di Tor Paterno (con tre D. M. datati 9 ottobre 2013 e Cinque Terre (D.M. datato 23 dicembre 2013).

3.3. Regolamenti

Alla luce della normativa vigente, del parere reso dalla Corte dei Conti, in sede di controllo di legittimità sui decreti istitutivi delle aree marine protette “Costa degli Infreschi e della Masseta” e “Santa Maria di Castellabate”, e del parere reso dal Consiglio di Stato, nell’adunanza generale del 18 dicembre 2006, favorevole sul primo schema di Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, relativo all’istituenda area marina protetta “Isola di Bergeggi”, attualmente i provvedimenti istitutivi e di regolamentazione delle AMP sono delineati come di seguito:

- il decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, di istituzione dell’area marina protetta contenente l’indicazione delle finalità, della delimitazione dell’area, dei divieti di cui all’art. 19, comma 3 della legge 394/91, delle norme generali per l’attività di gestione, della previsione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge 394/91, dei provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo, della copertura finanziaria e della sorveglianza dell’area;
- il decreto del Ministro dell’ambiente di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta ,ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge 394/1991 - per il quale va osservata la procedura prevista dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sottoposizione al parere del Consiglio di Stato) – contenente l’indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, e della disciplina delle attività consentite all’interno dell’area nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente e delle finalità istitutive dell’area, anche in deroga ai divieti espressi dall’art. 19, comma 3 della legge quadro n. 394/1991;
- il decreto del Ministro dell’ambiente di approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione, ex art. 28, commi 6 e 7, della legge n. 979/82, proposto dall’Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva.

Nel 2013 si sono concluse le istruttorie relative ai Regolamenti delle AMP Isole di Ventotene e Santo Stefano (marzo 2013), Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre (maggio 2013) e Secche della Meloria (agosto 2013), e i relativi schemi finali sono stati trasmessi agli enti gestori per il parere obbligatorio delle Commissioni di Riserva.

Per l’AMP Cinque Terre, dopo l’istruttoria preliminare, ad agosto 2013 lo schema di regolamento revisionato è stato sottoposto all’ente gestore e, quindi, a seguito di un confronto conclusivo tenuto il 14 ottobre 2013, è stato predisposto il testo finale.

Per l'AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo, a seguito di un incontro tenuto in data 7 ottobre 2013 sulla proposta già revisionata e sottoposta all'ente gestore, è stato predisposto il testo finale.

E' stata svolta l'istruttoria preliminare sulla proposta di regolamento dell'AMP Torre del Cerrano, sottoposta all'ente gestore, in vista di un primo confronto tenuto in data 17 settembre 2013.

Al 2013 sono all'esame delle rispettive Commissioni di Riserva i Regolamenti delle AMP di Costa Infreschi e della Masseta, Santa Maria di Castellabate, Capo Caccia-Isola Piana, Secche di Tor Paterno, Isole di Ventotene e S. Stefano, Secche della Meloria.


3.4. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette

Anche per il 2013 gli Enti gestori delle Aree Marine Protette hanno provveduto a programmare le proprie attività di gestione – con l'aggiornamento annuale della previsione triennale - finalizzate alla salvaguardia ed alla tutela del territorio protetto, sulla base delle minacce individuate (mappa concettuale) e delle conseguenti strategie da mettere in campo applicando detta previsione secondo il modello ISEA (*Interventi Standardizzati della gestione Efficace delle Aree marine protette*), che consente di elevare gli standard di gestione attraverso una preventiva pianificazione degli obiettivi prioritari definiti, appunto, in una "mappa concettuale" (Fig. 1) elaborata sulla base di cosa proteggere, delle minacce ambientali esistenti nelle aree marine, quali strategie predisporre per ridurre gli impatti antropici, facilitando lo scambio di buone pratiche all'interno di un network di aree marine, che grazie a schemi di gestione standardizzata intellegibili da tutti gli Enti gestori, permette agli stessi di condividere strategie, limitare le minacce comuni, armonizzare le spese e ridurre i costi.

I predetti programmi di gestione si articolano in obiettivi operativi, con i quali si sviluppano i compiti istituzionali correntemente assolti dal soggetto gestore per la gestione tecnica e amministrativa dell'area, distinti tra: "Interventi", che perseguono le finalità individuate dal decreto istitutivo attraverso azioni e progetti specifici ed "Attività ordinarie", ovvero le spese di funzionamento.

Gli Enti gestori utilizzando il predetto "modello di programmazione standardizzato" hanno avviato un percorso mirato ad ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti nazionali e/o comunitari destinati alle aree marine protette, che riveste particolare rilievo in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare.

FIGURA 1. MODELLO MAPPA CONCETTUALE ISEA



Sulla base di dette strategie gli Enti gestori hanno programmato diverse attività nell'ambito delle seguenti tematiche:

- **monitoraggio di carattere scientifico:** che consente di verificare la qualità degli habitat marini e costieri per poi porre in essere tutte quelle attività finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi raggiunti nella conservazione degli ecosistemi marini. In tale ambito è particolarmente interessante il così detto "effetto riserva" che si manifesta a fronte delle misure di tutela adottate e che vede un aumento della densità e taglia delle specie ittiche all'interno dell'area marina protetta e nelle aree limitrofe. Inoltre, si specifica che gli Enti gestori sono stati anche coinvolti nella gestione dei SIC (siti d'importanza comunitaria – Rete natura 2000) e delle ZPS (zone a protezione speciale) insistenti all'interno delle aree marine protette, comportando maggiori oneri per la conservazione degli habitat di particolare pregio che caratterizzano le predette zone;

- **monitoraggio socio-economico**: che permette di controllare l'impatto delle attività professionali regolamentate e svolte all'interno dell'area marina protetta, al fine poi di porre in essere le azioni necessarie a perseguire efficacemente gli obiettivi di conservazione, compatibilmente con l'uso sostenibile del territorio;
- **tutela ambientale con azioni dirette di conservazione finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi già realizzati**: a seguito di strategie che mettono in campo e prevedono azioni aventi obiettivi a breve e lungo termine, gli enti gestori mettono in campo azioni per dirimere le minacce che hanno un impatto negativo sui biodiversity target. Nello specifico vengono realizzate le seguenti attività: realizzazione di campi ormeggio al fine di tutelare e preservare sia gli ambienti sottomarini che la prateria di Posidonia oceanica (trattasi di aree munite di gavitelli d'ormeggio ancorati ai fondali per consentire a natanti e imbarcazioni di ormeggiare minimizzando l'impatto antropico sull'ambiente marino); posizionamento di strutture antistrascico, finalizzate a debellare la pesca illegale; posizionamento di barriere sommerse antierosione con effetti positivi anche sul ripopolamento ittico; eliminazione di eventuali rifiuti dai fondali e dai litorali; realizzazione e gestione dei centri recupero e soccorso per tartarughe marine (*caretta caretta*). Nell'ambito delle attività di conservazione della biodiversità poste in essere, si evidenziano gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati per il ripristino ed il restauro degli ambienti più minacciati;
- **educazione e sensibilizzazione ambientale, promozione**: le finalità istitutive delle aree marine prevedono le attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. La missione educativa è volta alla promozione di processi di riflessione sulla fruizione sostenibile del territorio. In tal senso, le attività svolte con le scuole dagli enti gestori permettono e favoriscono il processo di consapevolezza ed auto-educazione che favorisce la costruzione di saperi condivisi e di senso civico nei futuri fruitori. Per la promozione e la sensibilizzazione ambientale, gli enti gestori operano attraverso la produzione di materiale informativo/ didattico (cartaceo o video), che viene distribuito attraverso vari canali (info-point, eventi internazionali, nazionali e locali, musei, centri visita o direttamente attraverso operatori anche stagionali dell'area marina protetta che svolgono l'attività di informazione, sensibilizzazione e controllo in mare).

Altre attività: lista ASPIM e certificazione EMAS

Nel 2013 l'area marina protetta delle Isole Tremiti ha avviato, tramite il Ministero, i contatti con il Focal Point del RAC-SPA per l'Italia, per la preparazione della documentazione necessaria alla candidatura della predetta area marina protetta alla lista ASPIM (*Aree Specialmente Protette*)

di Importanza Mediterranea, ovvero aree idonee a rappresentare il patrimonio della biodiversità e la sua salvaguardia nel Mediterraneo), la cui lista già comprende 10 aree marine protette.

Inoltre, nel corso del 2013, l'area marina protetta di Portofino è stata sottoposta al rinnovo del riconoscimento ASPIM attraverso la relativa procedura con il RAC-SPA che ha determinato il rinnovo dello *status* di Aspim dell'area protetta in questione.

Si segnala altresì, che le specifiche attività di monitoraggio e ricerca avviate dagli Enti gestori delle aree marine protette, anche con l'utilizzo di fondi comunitari, hanno confermato che la presenza dell'area protetta innesca meccanismi ambientali efficaci ("effetto riserva") ed hanno consentito di perfezionare la regolamentazione delle attività consentite.

Alcune aree marine protette si sono dedicate anche al mantenimento della certificazione EMAS che prevede un percorso volontario impegnativo che sottopone a controllo sistematico, obiettivo e periodico il sistema di gestione, al fine di verificare il miglioramento delle prestazioni ambientali.

Altre attività: sorveglianza nelle aree marine protette

Per quanto riguarda la sorveglianza nelle aree marine protette, è stata stipulata una nuova convenzione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto finalizzata all'incremento dell'attività di sorveglianza nelle aree marine protette, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico.

Tanto si è reso necessario a fronte della crescente vastità ed eterogeneità del territorio marino da sorvegliare, delle infrazioni segnalate e della insufficiente dotazione di risorse umane, finanziarie e di mezzi messi a disposizione dal Corpo delle Capitanerie di Porto per la sorveglianza del sistema delle AMP. All'uopo gli Enti gestori hanno provveduto, secondo le proprie specifiche esigenze, a stipulare anche accordi e/o convenzione con le Capitanerie locali, anche al fine di contrastare i fenomeni illegali derivanti dalla pesca abusiva nelle zone protette.

Altresì, in considerazione del territorio vasto ed eterogeneo, ai fini di supportare la sorveglianza del territorio sottoposto a tutela, gli Enti gestori hanno provveduto a coinvolgere anche altri soggetti pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e/e con le Associazioni di volontariato.

Nel corso del 2013, nell'ambito del Programma Comunitario 2007-2013 PON Sicurezza che prevede la *"Fornitura, installazione ed avviamento di un impianto di telecamere a circuito chiuso (TVCC) per il controllo delle AMP anche mediante collegamento wireless per le sale delle Capitanerie di Porto e degli Enti gestori"*, le 14 aree marine protette interessate hanno partecipato ad una serie di

incontri e sopralluoghi anche con gli Enti Locali per verificare la fattibilità del progetto di massima e predisporre così un progetto definitivo da sottoporre ad espressione di parere da parte degli enti territorialmente competenti mediante una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90, stante la complessità delle procedure da porre in essere.

A seguito degli esiti della predetta Conferenza, si sono concluse le procedure relative alla presentazione del progetto definitivo per l'attivazione degli impianti in argomento per le seguenti quattro Aree Protette: Baia, Gaiola, Capo Rizzuto e Isole Ciclopi.

3.5. Contributi alle aree marine protette

Per l'assegnazione dei finanziamenti ordinari l'Amministrazione, su richiesta delle AMP ha proceduto a trasferire, in via del tutto eccezionale, per l'avvio della gestione 2013 una quota fissa di € 70.000,00 per ogni AMP per un totale di € 1.890.000,00.

Successivamente, alla presentazione della programmazione su modello ISEA, nonché all'inserimento dei dati da parte degli Enti gestori sul software di calcolo SODECRI accessibile dal Portale "NaturalItalia" nella pagina "Vivi le aree Naturali" nella sezione ad hoc "Aree marine protette", con il quale in base a dei criteri prestabiliti viene determinata la quota spettante ad ogni area marina per il Riparto annuale, si è proceduto alla ripartizione ed al trasferimento di dette quote, per un importo totale pari ad € 3.422.566,00. Complessivamente, pertanto, per la gestione delle aree marine protette sono stati trasferiti € 5.312.566,00 (€ 1.890.000,00 + € 3.422.566,00).

Altresì, per le finalità delle Aree marine protette individuate dalla Direttiva del Ministro del 21 ottobre 2013 prot. n.48234/GAB "Direttiva agli Enti Parco e alle Aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità" è stata stanziata la somma complessiva di € 1.380.000,00, individuando le quote di € 70.000,00 per le AMP ASPIM e di € 40.000,00 per le non ASPIM, a valere sul capitolo 1551 pg.1. "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" (Allegato 4).

Inoltre, per le attività di carattere straordinario, ancorchè programmate, gli Enti gestori delle aree marine protette sono stati destinatari di finanziamenti ministeriali per un totale complessivo di € 744.365,55.

Infine, per gestione annuale dei due Parchi archeologici sommersi di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, è stato trasferito l'importo di euro 225.325,00, a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio – Direzione in tab.9 dedicato ai due parchi, ai sensi di quanto previsto dalla loro legge istitutiva.

4. Riserve Naturali Statali

Le riserve naturali statali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, il cui interesse sia di rilevanza nazionale (art. 2 comma 3, legge 394/91)

La legge n. 394/91 e le sue successive mm. e ii. hanno regolamentato l'individuazione e l'istituzione delle riserve naturali statali che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni interessate.

Al VI Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette le 146 Riserve Naturali Statali coprono una superficie complessiva di 122.755,90 ettari.

4.1. Riperimetrazioni

Nel 2013 è proseguito ed è stato concluso il procedimento per la riperimetrazione del Litorale Romano:

Sono stati acquisiti i pareri del Comune di Fiumicino e della Commissione di Riserva, contrari in merito alla richiesta, presentata nella sede tecnica di Conferenza Unificata del 2 ottobre 2012 dalla Regione Lazio di introdurre nel provvedimento di riperimetrazione una specifica previsione per consentire la realizzazione dell'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino.

Quindi, in data 5 luglio 2013 gli atti sono stati trasmessi dal Ministro per il parere della Conferenza Unificata e per l'intesa della Regione Lazio.

Nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 17 luglio 2013 sono stati acquisiti i pareri favorevoli sul provvedimento e nella sede politica del 24 luglio 2013 è stato espresso parere favorevole.

La Regione Lazio ha espresso intesa con deliberazione di Giunta n. 305 del 03.10.13.

Si è, pertanto, definito il procedimento con il D.M. n. 311 del 24 ottobre 2013 di approvazione della nuova perimetrazione della Riserva del Litorale Romano, pubblicato in G. U. n. 272 del 20.11.2013.

4.2. Piani di gestione e Regolamenti

Le Riserve naturali statali sono affidate per il maggior numero (125 su 147) alla gestione del Corpo Forestale dello Stato – ex ASFD (Azienda Statale Foreste Demaniali).

Le rimanenti sono affidate a soggetti diversi:

- n. 9 riserve biogenetiche (tra quelle istituite con D.M. 13.07.77) all'Ente parco nazionale della Sila;
- n. 4 (Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine) all'associazione ambientalista WWF;
- n. 2 (Ventotene e S. Stefano, Litorale Romano) ai Comuni, rispettivamente di Ventotene e di Roma e Fiumicino;
- n. 2 (Bosco Siro Negri, Montagna di Torricchio) all'Università, rispettivamente di Pavia e di Camerino;
- n. 1 (Gola del Furlo) alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- n. 1 (Torre Guaceto) ad un Consorzio - Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, WWF;
- n. 1 (Isola di Vivara) a un Comitato di Gestione permanente;
- n. 1 (Abbadia di Fiastra) alla Fondazione Giustiniani Bandini, proprietaria della stessa;
- n. 1 (Tenuta di Castelporziano) al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

La legge 394/91 e ss. mm. ii. stabilisce, all'art. 17, che le Riserve naturali statali si dotino del Piano di gestione e del relativo Regolamento attuativo (adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano).

Sono proseguite e concluse le attività per l'adozione del Piano di gestione e del Regolamento di Torre Guaceto, pervenendo alla pubblicazione del relativo D. M. n. 29 del 28 gennaio 2013 nel Suppl. Ord. n. 67/L della G. U. n. 226 del 26.09.2013), un risultato particolarmente significativo in quanto primo esempio di strumento di gestione integrata di un'area protetta caratterizzata dalla presenza di diversi profili di tutela in quanto oltre che Riserva naturale statale il territorio è interessato dall'area marina protetta e da siti Natura 2000 a terra e a mare.

Sono proseguite le istruttorie per l'approvazione dei Piani di gestione e dei relativi Regolamenti attuativi delle Riserve naturali statali gestite dal Corpo Forestale dello Stato, per le quali il suddetto Corpo ha già redatto gli strumenti di gestione, nell'ambito del piano delle attività previsto in esecuzione dell'Accordo di programma MATTM-CFS del 23 dicembre 2011.

Si fa presente, comunque, che l'istruttoria di valutazione dei Piani e Regolamenti proposti dalle riserve naturali statali prevede, come per i Piani dei Parchi nazionali, oltre la verifica della rispondenza

alle previsioni della legge n. 394/91 quella della coerenza con le finalità di conservazione dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

4.3. Trasferimento della gestione delle R. N. S. situate nei Parchi nazionali agli Enti Parco

Nel corso del 2013, è proseguita l'interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di definire il rapporto tra la procedura prevista dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato" per il passaggio della gestione delle Riserve Naturali dello Stato, situate all'interno dei parchi nazionali ai medesimi enti parco nazionali, e le disposizioni di cui al d.lgs. 85/2010 recante "Attribuzioni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'art. 19, della legge 42/2009" che all'art. 5, comma 2, ha stabilito che tra i beni esclusi dal trasferimento a titolo non oneroso agli Enti territoriali minori di beni di proprietà statale rientrano, oltre ai parchi nazionali, anche le riserve naturali statali.

4.4. Contributo ordinario alle RNS

Per la gestione delle Riserve Naturali dello Stato: Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri, Cratere degli Astroni, Gola del Furlo, Isola di Vivara, Isole di Ventotene e S. Stefano, Lago di Burano, Laguna di Orbetello di Ponente, Le Cesine, Litorale Romano, Montagna di Torricchio, Tenuta di Castelporziano, Torre Guaceto e Valle Averno, sono stati assegnati, nell'ambito delle risorse del capitolo 1552, p.g.1, i fondi necessari per le spese di natura obbligatoria dichiarate dagli enti gestori pari ad € 3.203.263,64.

5. I Parchi e le Riserve regionali

I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (art. 2 comma 2 legge 394/91).

Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (art. 2 comma 3, legge 394/91).

Per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale, la legge n. 394/91 ha stabilito i principi cardine attraverso la predisposizione di norme-quadro, tutte improntate all'attribuzione alle autonomie locali - Province, Comunità Montane e Comuni - da parte delle Regioni di funzioni rilevanti come la partecipazione ai procedimenti istitutivi e la gestione delle stesse. Tale impostazione è stata ribadita, e anzi, rafforzata dalla Legge Bassanini e dal d.lgs. n. 112/98, attuativo della legge medesima.

L'art. 24 della legge prevede che ciascun Parco regionale, in relazione alla peculiarità dell'area interessata, stabilisca, con apposito statuto, la forma organizzativa più adeguata.

6. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000

La Comunità Europea, al fine della conservazione della diversità biologica, degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ha previsto, nella Direttiva 92/43/CEE detta "Habitat", la creazione di un sistema coordinato e coerente di aree, denominato "Rete Natura 2000" e costituito da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS). La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il DPR 357/97, integrato con il DPR 120/03.

Le Zone di Protezione Speciale sono già previste da un'altra Direttiva Comunitaria la 09/147/CE (già 79/409/CEE), detta "Uccelli" - recepita in Italia con la legge n. 157/92 - individuate dagli Stati membri per la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

Le Zone Speciali di Conservazione sono designate, d'intesa con le regioni, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base di una procedura che prevede l'individuazione da parte degli Stati membri di proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e la successiva adozione, da parte della Commissione Europea, dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2299 SIC, 27 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 609 ZPS; di queste, 332 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. Le ZPS interessano oltre il 14% del territorio nazionale, i SIC oltre il 16% e le ZSC lo 0,1%; i siti della rete Natura 2000 coprono complessivamente il 21% del territorio nazionale, corrispondente a 6.379.090 ettari.

La Rete Natura 2000 interessa le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea.

L'articolo 2 della legge n. 394/91 dopo aver classificato le aree naturali protette in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali statali e regionali, e aree marine protette, ha attribuito al Comitato per le aree naturali protette – soppresso dall'art. 7 del D. L.vo n. 281/97 e le cui funzioni sono ora esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni - la potestà di *“operare ulteriori classificazioni delle aree protette per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali...”*

Il Comitato per le aree naturali protette con la deliberazione 2 dicembre 1996 ha, quindi, stabilito l'inserimento delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione (Siti Natura 2000) nella classificazione delle aree naturali protette.

Tale scelta ha portato una conflittualità interpretativa, da una parte sostenendosi che la deliberazione del Comitato comportasse l'applicabilità anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge n. 394/91, dall'altra che volontà del Comitato fosse stata semplicemente l'ampliamento del sistema delle aree protette, non volendo questo significare che si dovesse applicare ai siti comunitari il regime di tutela previsto dalla legge n. 394/91 ma solo la disciplina prevista dalla direttive comunitarie e dagli strumenti di recepimento nazionale, cioè dal D.P.R. n. 357/97 come modificato e integrato dal D.P.R. 120/03.

La normativa di recepimento sopraccitata attribuisce alle regioni e province autonome il compito di assicurare le misure opportune per evitare il degrado dei siti Natura 2000 (art. 4 comma 1) e di adottare le misure di conservazione necessarie, conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie per cui i siti sono stati individuati (art. 4 comma 2); tali misure di conservazione possono implicare l'adozione di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno di aree protette, il DPR n. 357/97 e s.m.i. stabilisce che vengano applicate le misure di conservazione per queste previste dalla L. 394/91 e dalla normativa regionale di recepimento; per le porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all'esterno dei perimetri delle aree naturali protette le regioni hanno il compito di adottare le misure di conservazione opportune e le eventuali norme di gestione (art. 4 comma 3).

L'emanazione del decreto 17 ottobre 2007 *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* ha integrato la disciplina inerente la gestione dei siti della Rete Natura 2000 individuando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree. Tale decreto stabilisce tra l'altro che la gestione delle ZSC o delle ZPS ricadenti del tutto o in parte all'interno di un'area naturale

protetta o di aree marine protette di rilievo nazionale rimanga affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Nel marzo 2008 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha deliberato modifiche alla deliberazione 2 dicembre 1996 "Classificazione delle aree protette" del Comitato per le aree naturali protette facendo definitiva chiarezza sul regime di protezione da applicare ai siti della Rete Natura 2000: alle ZSC e alle ZPS si applica la disciplina di tutela prevista dal DPR 357/97 come modificato e integrato dal DPR 120/03, dal decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", dal decreto 17 ottobre 2007 e dai provvedimenti regionali.

Il processo di designazione delle ZSC, prevede scadenze differenziate a seconda delle regioni biogeografiche di appartenenza in base alla prima adozione, da parte della Commissione Europea, delle liste dei SIC. Al 2013 la situazione delle designazioni è la seguente:

- con decreto del 07/02/2013 sono state designate 27 ZSC della Valle d'Aosta;
- con decreto del 16/09/2013 sono state designate 20 ZSC della Basilicata;
- con decreto dell' 08/11/2013 sono state designate 56 ZSC del Friuli Venezia Giulia.

Nelle restanti Regioni e Province Autonome prosegue il lavoro di definizione delle misure di conservazione sito-specifiche funzionali alla successiva designazione con decreto ministeriale, anche alla luce dell'apertura del caso EU pilot 4999/13/ENVI da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda i siti all'interno delle aree protette di rilievo nazionale prosegue il lavoro, iniziato nel marzo 2009, mirato all'integrazione, negli strumenti pianificatori e regolamentari delle Aree Naturali Protette di rilievo nazionale, delle misure di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, per consentire la designazione di tali siti come ZSC.

La piena applicazione della Rete Natura 2000 rientra, altresì, fra le priorità individuate nell'Area di Lavoro 2 della Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in piena sintonia anche con gli impegni che discendono dall'Obiettivo 1 della nuova Strategia per la Biodiversità dell'Unione Europea COM (2011) 244.

7. Criticità esistenti nell'attuazione delle disposizioni contenute nelle legge quadro sulle aree naturali protette

Si espongono di seguito le principali criticità riscontrate nell'attuazione della legge n. 394 del 1991 che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese:

- strumenti di gestione e programmazione (Piano del Parco, Regolamento, Piano pluriennale economico e sociale): come più volte rilevato anche dalla Corte dei Conti, in sede di rendicontazione al Parlamento sull'attività svolta dai singoli Enti Parco, ad oggi molti Parchi Nazionali non si sono ancora dotati degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio essenziali per la realizzazione piena e lo sviluppo delle proprie attività, secondo la normativa vigente. Ciò va attribuito prevalentemente ad una procedura che presenta un forte grado di complessità e nel corso della quale è necessario individuare un consenso assoluto da parte dei vari organi e soggetti istituzionali coinvolti (il Consiglio Direttivo, la Comunità del parco (rappresentativa delle comunità locali), la Regione e il Ministero vigilante). Ciò, anche, in considerazione che occorre assicurare un coordinamento con gli altri strumenti urbanistici di gestione del territorio, di cui il Piano del Parco risulta sovraordinato. (articolo 12 legge n. 394/1991);
- zone contigue: risultano di difficile attuazione le disposizioni della legge (art. 32) in materia di zone contigue, che invece, quali "buffer zone", assicurerebbero una maggiore tutela delle aree protette, mentre attualmente sfuggono alla programmazione dei parchi nazionali;
- vigilanza: criticità si riscontrano nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle deliberazioni degli Enti Parco nazionali rimessa a questo Ministero ai sensi dell'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette. La non completa applicazione nel tempo da parte degli Enti Parco della distinzione tra attività di indirizzo, propria degli Organi di amministrazione, e attività di gestione, riservata al personale dirigenziale, ha comportato un anomalo espandersi della competenza dei Consigli Direttivi a molteplici atti di gestione.

Sulla questione l'Amministrazione è intervenuta fornendo puntuali direttive sia in materia di svolgimento dell'attività amministrativa e di adozione degli atti amministrativi che sulle modalità e i limiti di esercizio dell'azione di vigilanza rimessa al Ministero. Ciò nonostante, accade ancora che gli Enti parco continuino a trasmettere al controllo del Ministero anche deliberazioni puntuali e "gestionali" non riferite agli obiettivi strategici e generali di quell'Amministrazione.

Inoltre, tale problematica ha comportato, come anche rilevato dalla Corte dei Conti in occasione del controllo sulla gestione finanziaria su alcuni Enti parco nazionali per gli esercizi

dal 2006 al 2009, una eccessiva dilatazione dell'esercizio del potere di vigilanza esercitato dal Ministero, con un controllo sugli Enti parco più penetrante rispetto a quello vigente per la generalità degli enti pubblici non economici, in qualche modo adombrandosi un assottigliamento progressivo e improprio tra i compiti di gestione e di vigilanza .

Vale qui rilevare che le disposizioni normative in tema di controlli, intervenute nel tempo hanno previsto da un lato l'abolizione di numerosi controlli preventivi sugli atti e, dall'altro, hanno introdotto un nuovo sistema di controllo avente ad oggetto l'attività amministrativa nel suo complesso. In particolare, il D.lgs. 27 ottobre 2009 n.150, come noto, indica le direttrici su cui si articola il riordino della pubblica amministrazione nel senso della ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e della efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Il sistema dei controlli definito dal decreto medesimo poggia su alcuni fondamentali istituti e organismi di nuova concezione rappresentati dalla Commissione per la Valutazione, Trasparenza ed Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13), ora A.N.AC., e dall'Organismo Indipendente di Valutazione (art.14) chiamato a sostituire gli organismi di controllo interno precedentemente operanti. Detti organismi vigilano sulla corretta applicazione dei nuovi principi gestionali, operando sulla valutazione e validazione delle attività di monitoraggio ed autocorrezione compiute dalle amministrazioni. L'obiettivo del decreto legislativo è, dunque, quello di dare compiuta attuazione e maggiore incisività del sistema dei controlli interni alla pubblica amministrazione.

Inoltre, è importante evidenziare che gli Enti Parco Nazionali:

- ✓ sono tutti sottoposti al controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti, ai sensi di specifici decreti emanati in esecuzione della legge 21 marzo 1958, n.259;
- ✓ sono soggetti a accertamenti ispettivi da parte dell'Ispettorato Generale di Finanza a norma dell'art. 29 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art.3 della legge 26 luglio 1939, n.1037, nonché dell'art.60 del D.L.vo 30 marzo 2001, n.165.
- ✓ sono dotati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, di un organo (Collegio dei Revisori) che esercita il riscontro amministrativo-contabile sull'Ente, composto da tre membri, di cui due designati dal Ministero dell'Economia e delle finanze ed uno dalla Regione o dalle Regioni nei cui territori si trova l'area del parco.

Tutto ciò premesso, si ritiene che anche alla luce delle intervenute innovazioni normative, nonché delle soprarichiamate "puntualizzazioni" dell'Organo di controllo, il potere di vigilanza rimesso al Ministero sia da tenere circoscritto alle "questioni generali", nonché ad alcuni atti per i quali la vigente normativa prevede l'approvazione da parte di questa Amministrazione, e non possa né debba estendersi a tutti gli atti deliberativi adottati dagli enti, con inevitabile rallentamento dell'attività gestionale dell'area protetta. Non a caso nel c.d. "collegato

ambientale” il Governo intende definire con una norma chiara la tipologia degli atti da sottoporre alla vigilanza del Ministero.

Si fa presente, inoltre, che nell’ambito dell’attività di vigilanza sugli atti degli Enti Parco, la citata legge n. 70/75, all’art. 29, prevede in modo specifico che le deliberazioni di adozione o modifica del regolamento organico, di definizione o modifica della consistenza organica, siano approvate dal Ministero su cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministero del Tesoro, ora Ministero dell’economia e finanze e con la Presidenza del Consiglio.

Quanto allo Statuto degli Enti Parco, la Legge n. 394/91, prevede che sia deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco e sottoposto al controllo di legittimità del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- personale: come già rappresentato, le politiche di contenimento del costo del lavoro pubblico, perseguite dalle diverse disposizioni legislative a partire dall’anno 2003, hanno posto limiti all’assunzione di personale ed hanno più volte obbligato gli Enti Parco ad apportare significative riduzioni (45%) alle consistenze delle dotazioni organiche vigenti, a danno della funzionalità dei Parchi medesimi;
- governance: la legge prevede un sistema di affidamento di incarico del Direttore che non appare più coerente con gli strumenti attualmente previsti nel settore della Pubblica Amministrazione.

26/11
96296/B 12

460
/H



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 legge quadro sulle aree protette;

VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica." ed in particolare l'art. 1, comma 40 ai sensi del quale gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge medesima, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato ed il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 344 recante "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale";

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale";

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "Disposizioni in campo ambientale";

VISTA la legge 31 luglio 2002, n. 179 recante "Disposizioni in materia ambientale";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di



stabilità 2013), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2012 – Suppl. Ordinario n. 212;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015” (G.U. n. 302 del 29.12.2012 – Suppl. Ordinario n. 212);

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2012 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (G.U. n. 303 del 31/12/2012 – Suppl. Ordinario n. 214);

VISTO, in particolare, lo stanziamento iscritto in tabella 9 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - alla Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”(18), Programma “Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino” (13), capitolo 1551, piano gestionale 1 - Somma da erogare a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri organismi, pari ad euro 5.950.000,00;

CONSIDERATO che, per effetto del decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98, art.16 commi 1 -3, convertito, con modificazioni, in legge 111 del 2011, risultava, sul piano gestionale 1 del capitolo 1551, è intervenuto un accantonamento, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.643,00;

CONSIDERATO che la somma attribuibile, ai fini del riparto del capitolo 1551, piano gestionale 1, in conseguenza del citato accantonamento in diminuzione, è pari ad euro 5.874.357,00;

CONSIDERATO che le suddette risorse sono destinate agli Enti Parco nazionali, alle Aree Marine Protette nazionali, ad Azioni di rilevanza nazionale, al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell’Amiata, al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche ed alle quote annuali di contributo finanziario per l’adesione dello Stato italiano alle Convenzioni internazionali di Washington (CITES), di Bonn e di Rio de Janeiro in materia, rispettivamente, di commercio internazionale di flora e di fauna minacciate da estinzione, di tutela delle specie migratorie e di salvaguardia della biodiversità;

CONSIDERATO che nell’esercizio finanziario 2012 è stata emanata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la “Direttiva per l’impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA 2013 - PZS 554 - 5 - C.D. 25/01/2013/0095



cap. 1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità”, quale strumento di indirizzo per la pianificazione degli obiettivi di miglioramento delle performance degli enti parco nel quadro delle finalità istitutive delle aree protette promosse dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

RILEVATO che risulta necessario completare il quadro programmatico con l'individuazione di risorse con impiego prioritario secondo le finalità che saranno individuate nella Direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013;

CONSIDERATO che in attuazione della sopra citata Direttiva, emanata nel 2012, sono state avviate alcune importanti azioni di sistema, di rilevanza nazionale;

RITENUTO di dover continuare a garantire azioni di rilevanza nazionale;

CONSIDERATO che, nell'ambito della Convenzione sottoscritta con la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi) il 31 ottobre 2012 tra le attività da realizzare è prevista una specifica azione rivolta all'individuazione di una metodologia per la raccolta dei dati relativi al patrimonio naturalistico dei Parchi nazionali e l'elaborazione di un sistema standardizzato di acquisizione ed aggiornamento dei medesimi dati;

CONSIDERATO che per il potenziamento dell'efficienza del sistema delle Aree Marine protette, è stato elaborato un modello di gestione standardizzato e un set di criteri di riparto per il contributo ordinario.

RITENUTO, pertanto, opportuno, attraverso una nuova direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno in corso individuare le linee guida per le attività dirette alla strutturazione delle informazioni ambientali per la redazione di un Sistema di contabilità ambientale propedeutico all'elaborazione di uno standard di Bilancio di sostenibilità sia per i Parchi nazionali che per le Aree Marine Protette;

VISTO il VI aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010, pubblicato in suppl. ord. n. 115 alla G.U. - serie generale - del 31 maggio 2010, n. 125;

VISTO il R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584 - come modificato ed integrato dal R.D.L. 24 gennaio 1924, n.168 e dal D.P.R. 3 ottobre 1979 - concernente la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FORMA. 2012. 17.2.2. 00000000000



VISTA la legge 21 ottobre 1950, n. 991 recante “ Ricostituzione dell’Ente autonomo del Parco nazionale d’Abruzzo ” nonché il D.P.C.M. del 26 novembre 1993 recante “ Adeguamento ai principi della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina dell’Ente autonomo Parco nazionale d’Abruzzo ”;

VISTA la legge 24 aprile 1935, n. 740 istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio, nonché il D.P.C.M. 26 novembre 1993 costitutivo del Consorzio dello stesso Parco in applicazione della Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTI i D.P.R. relativi all’istituzione degli Enti Parco di seguito indicati:

- 12 luglio 1993 per il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
- 12 luglio 1993 per il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
- 6 agosto 1993 per il Parco nazionale dei Monti Sibillini;
- 15 novembre 1993 per il Parco nazionale del Pollino;
- 23 novembre 1993 per il Parco nazionale della Val Grande;
- 14 gennaio 1994 per il Parco nazionale dell’Aspromonte;
- 5 giugno 1995 per il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- 5 giugno 1995 per il Parco nazionale della Majella;
- 5 giugno 1995 per il Parco nazionale del Vesuvio;
- 5 giugno 1995 per il Parco nazionale del Gargano;
- 5 giugno 1995 per il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- 17 maggio 1996 per il Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena;
- 22 luglio 1996 per il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano;
- 6 ottobre 1999 per il Parco nazionale delle Cinque Terre;
- 21 maggio 2001 per il Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano;
- 3 ottobre 2002 per il Parco nazionale dell’Asinara;
- 14 novembre 2002 per il Parco nazionale della Sila;
- 10 marzo 2004 per il Parco nazionale dell’Alta Murgia;
- 4 aprile 2005 per il Parco nazionale del Circeo;
- 8 dicembre 2007 per il Parco nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese;

VISTI i decreti relativi all’istituzione delle Aree Marine protette di seguito indicati:

- 7 maggio 2007 per “Isola di Bergeggi” ;
- 20 settembre 2002 per “Capo Caccia - Isola Piana”;
- 3 agosto 1999 per “Capo Carbonara”;

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 10/11/2008, COD. 4590X0098



- 24 luglio 2002 per “Capo Gallo-Isola delle Femmine”;
- 27 dicembre 1991 per “Capo Rizzuto”;
- 7 dicembre 1989 (e successive modifiche) per “Isole Ciclopi”;
- 27 dicembre 1991 (e successive modifiche) per “Isole Egadi”;
- 2 aprile 1987 per “Miramare”;
- 21 ottobre 2002 per “Isole Pelagie”;
- 15 settembre 2004 per “Plemmirio”;
- 12 dicembre 1997 per “Porto Cesareo”;
- 26 aprile 1999 per “Portofino”;
- 12 dicembre 1997 (e successive modifiche) per “Punta Campanella”;
- 27 dicembre 2007 per “Regno di Nettuno”;
- 29 novembre 2000 per “Secche di Tor Paterno”;
- 12 dicembre 1997 (e successive modifiche) per “Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre”;
- 12 dicembre 1997 (e successive modifiche) per “Tavolara – Punta Coda Cavallo”;
- 12 novembre 1989 “Isola di Ustica”;
- 28 luglio 2009 per “Secche della Meloria”;
- 28 luglio 2009 per “Torre del Cerrano”;
- 13 agosto 2002 per “Isola di Asinara” - Ente gestore Parco nazionale dell'Asinara;
- 27 dicembre 1991 per “Cinque Terre” Ente gestore Parco nazionale delle Cinque Terre;
- 4 dicembre 1991 per “Torre Guaceto” Ente gestore Consorzio tra i Comuni di Brindisi, Carovigno e WWF Italia;
- 14 luglio 1989 per “Isole Tremiti” Ente gestore Parco nazionale del Gargano;
- 12 dicembre 1997 per “Isole di Ventotene e S.Stefano” Ente gestore Comune di Ventotene;
- 21 ottobre 2009 per “Costa degli Infreschi e della Masseta” Ente gestore Parco nazionale Cilento;
- 21 ottobre 2009 per “S. Maria di Castellabate” Ente gestore Parco nazionale Cilento;

VISTA la Convenzione di Washington sul commercio internazionale di flora e di fauna minacciate da estinzione (CITES), ratificata con legge 19 dicembre 1975 n. 874, che prevede una partecipazione finanziaria annua dello Stato italiano;

VISTA la Convenzione internazionale di Bonn sulle specie migratorie, ratificata con legge 25 gennaio 1983 n. 42, che prevede un contributo finanziario di adesione annuo da parte dello Stato italiano;



VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 114, comma 14, che, *al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale*, ha previsto l'istituzione del Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e del Parco museo delle miniere dell'Amiata;

VISTI i decreti ministeriali del 28 febbraio 2002, pubblicati in G.U. n. 102 del 3 maggio 2002 e n. 107 del 9 maggio 2002, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e con la Regione Toscana, ha istituito rispettivamente il Parco museo delle miniere dell'Amiata ed il Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane;

VISTA la legge 23 marzo 2001 n. 93, art. 15, comma 2 che, *al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale*, ha previsto l'istituzione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche;

VISTO il decreto ministeriale del 20 aprile 2005, pubblicato in G.U. n. 156 del 7 luglio 2005, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e con la Regione Marche, ha istituito il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche;

VISTE le relazioni inoltrate alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per i prescritti pareri di legge;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 13^a Commissione permanente - Territorio, Ambiente, Beni Ambientali - del Senato della Repubblica, in data 24 settembre 2013;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 8^a Commissione permanente - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici - della Camera dei Deputati, in data 18 settembre 2013;

DECRETA

Lo stanziamento di competenza del capitolo 1551, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'anno finanziario 2013 destinato ad Enti,

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA 0112 1078 554 - COD. 25909C0098



Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri organismi, pari ad euro 5.874.357,00, è ripartito come segue:

Enti Parco Nazionali (la quota attribuita a ciascuno degli Enti Parco è indicata nell' Allegato A, parte integrante del presente decreto)	€ 2.755.000,00
Aree Marine Nazionali (la quota attribuita a ciascuna delle Aree Marine è indicata nell' Allegato B, parte integrante del presente decreto)	€ 1.380.000,00
Azioni di rilevanza nazionale	€ 627.357,00
Convenzione CITES	€ 211.000,00
Convenzione Bonn	€ 231.000,00
Parco delle Colline metallifere grossetane	€ 250.000,00
Parco delle Miniere dell'Amiata	€ 250.000,00
Parco delle Miniere dello zolfo delle Marche	€ 170.000,00
Totale	€ 5.874.357,00

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, - 9 DIC. 2013

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**





conforme
alla
R. D. n. 100/2013



ALLEGATO A per il riparto del cap. 1551 anno 2013

	ENTE PARCO	Quote di riparto 2013
1	Abruzzo	125.000,00
2	Alta Murgia	105.000,00
3	Val d'Agri	105.000,00
4	App.no Tosco Emiliano	105.000,00
5	Arcipelago Maddalena	105.000,00
6	Arcipelago Toscano	105.000,00
7	Asinara	105.000,00
8	Aspromonte	125.000,00
9	Cilento	145.000,00
10	Cinque Terre	105.000,00
11	Circeo	105.000,00
12	Dolomiti Bellunesi	105.000,00
13	Foreste Casentinesi	105.000,00
14	Gargano	145.000,00
15	Gran Paradiso	125.000,00
16	Gran Sasso	145.000,00
17	La Majella	145.000,00
18	Monti Sibillini	125.000,00
19	Pollino	145.000,00
20	Sila	125.000,00
21	Stelvio	145.000,00
22	Val Grande	105.000,00
23	Vesuvio	105.000,00
		2.755.000,00

N. Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA 00121 - TEL. 06 475961 - FAX 06 47596200



ALLEGATO B per il riparto del cap. 1551 anno 2013

	AMP	Quote di riparto 2013
1	ASINARA	40.000,00
2	CAPO CACCIA	70.000,00
3	CAPO CARBONARA	70.000,00
4	CAPO GALLO	40.000,00
5	CAPO RIZZUTO	40.000,00
6	CICLOPI	40.000,00
7	CINQUE TERRE	40.000,00
8	EGADI	40.000,00
9	MIRAMARE	70.000,00
10	PELAGIE	40.000,00
11	PLEMMIRIO	70.000,00
12	PORTO CESAREO	70.000,00
13	PORTOFINO	70.000,00
14	PUNTA CAMPANELLA	70.000,00
15	REGNO DI NETTUNO	40.000,00
16	SECHE DI TOR PATERNO	40.000,00
17	SINIS	70.000,00
18	TAVOLARA	70.000,00
19	TORRE GUACETO	70.000,00
20	TREMITI	40.000,00
21	USTICA	40.000,00
22	VENTOTENE	40.000,00
23	BERGEGGI	40.000,00
24	TORRE CERRANO	40.000,00
25	S.M.CASTELLABATE	40.000,00
26	COSTA INFRESCHI E MASSETA	40.000,00
27	SECHE DELLA MELORIA	40.000,00
		1.380.000,00

N. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA 2012 10/25 SPA - COD. 2591000098



ALLEGATO 2



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0052238 - 28/12/2012 - GAB



Direttiva per l'impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex Cap. 1551:
indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità.

Premessa

La legge quadro 394/91 costituisce la cornice normativa entro cui si colloca la disciplina delle aree protette in Italia ed attraverso la sua adozione si è posto rimedio all'assenza di una politica organica di protezione ambientale in Italia.

La finalità della legge è la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano, costituito da tutti gli ambiti di valore naturalistico e ambientale, specie se vulnerabili, da sottoporre a uno speciale regime di tutela e gestione con la loro individuazione quali aree naturali protette, e attraverso:

- la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni forestali, di biotopi, di processi naturali, di equilibri ecologici, e la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
- l'applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale per realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici, e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.
- la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, e di attività ricreative compatibili.

Le ambiziose finalità poste a base della normativa sopradetta sono perseguite in modo innovativo attraverso l'istituzione di un "sistema delle aree naturali protette", prevedendo un quadro normativo e organizzativo unitario, la loro classificazione, e specifici strumenti ed organi di gestione (oltre a prevedere l'istituzione di nuovi parchi nazionali nonché di nuove aree marine protette).

Agli Enti Parco nazionali

e, p.c.
Ai Presidenti/Commissari
degli Enti Parco nazionali



Ai Collegi dei Revisori
/o gli Enti Parco nazionali

Dopo 21 anni si è in tal modo passati dal 3% di territorio protetto e dai 5 parchi nazionali storici al 10,50% di territorio protetto e a 24 parchi nazionali. (in totale, dati dal 6° agg. EUAP: 871 aree protette, 24 PN, 30 AMP, 147 RNS, 134 PR, 365 RNR e 171 altre AP, per oltre 3 milioni di ettari a terra, 2.850.000 ettari a mare e 658 km di costa protetti), oltre agli ulteriori siti di rete Natura 2000 non già ricompresi all'interno delle predette aree protette.

La scelta sicuramente più significativa e innovativa dell'allora legislatore è stata quella di entificare i parchi attraverso l'individuazione di un ente autonomo di gestione, l'Ente Parco, con i suoi organi, l'attribuzione ad esso di poteri pianificatori sovraordinati, di poteri programmatori (con il PPES approvato dalla Comunità del parco) e di poteri di controllo sull'uso del territorio (nullaosta, ordinanze di sospensione attività, demolizione e ripristino, sanzioni pecuniarie, azioni amministrative e civili), nonché la previsione di risorse economiche dirette – finanziamento ordinario e straordinario - e indirette, attraverso la priorità nell'accesso ad altri finanziamenti.

In questo quadro *ratio* della legge è dotare l'Italia di una rete nazionale di aree protette in grado di salvaguardare il patrimonio naturalistico, ma allo stesso tempo storico, culturale e delle tradizioni locali, non senza tralasciare che su queste aree potevano realizzarsi specifiche politiche di settore.

Ambito di azione

La presente direttiva è uno strumento d'indirizzo per la pianificazione degli obiettivi di miglioramento delle *performance* degli enti parco, a partire dalle finalità istitutive delle aree protette promosse della legge quadro 394/1991.

Nel corso dell'anno 2011 si è avviato un processo di promozione della cosiddetta contabilità ambientale nelle aree protette intese come rete natura 2000, parchi nazionali, aree protette e riserve, a partire da una possibile misurazione sistemica e integrata dello stato di conservazione del capitale naturale presente nei parchi nazionali. Questa analisi mette in evidenza la presenza rilevante di indici di biodiversità nei parchi nazionali e ciò consente di affermare che i parchi costituiscono un campione rappresentativo della biodiversità nel territorio italiano.

Nell'anno 2012, a due anni dall'approvazione della strategia nazionale della biodiversità, si pone ora la necessità di implementarne il raggiungimento degli obiettivi mettendo a sistema le conoscenze ad oggi maturate.

Il passaggio da una fase di conservazione fattiva del patrimonio naturale ad una fase di conoscenza, consapevolezza, promozione e valorizzazione pone la necessità da una parte di focalizzare i risultati conoscitivi già raggiunti a fronte di azione già messe in campo e degli studi effettuati, dall'altro di dirigere le azioni prospettiche verso un orizzonte più ampio ovvero quello delineato dalla COP 11 della CBD e dagli AICHI target.



Per innescare questo processo occorre partire da un dato ricognitivo rappresentato dalla fotografia dell'esistente per poi passare ad un dato dinamico ovvero l'individuazione di dinamiche nuove in grado di orientare gli interventi strutturali delle politiche di settore.

Per queste motivazioni nell'anno 2013 partiranno due modalità d'intervento:

- l'una, con il supporto della Federazione italiana dei parchi nazionali e del gruppo di lavoro già istituito presso il Ministero per la c.d. contabilità ambientale, per procedere ad una catalogazione, sulla base della valenza scientifica, degli studi effettuati sulla consistenza del patrimonio naturale al fine di implementare in chiave sistemica le conoscenze di detto patrimonio naturale custodito nelle nostre aree protette;
- l'altra per l'implementazione di nuovi studi e/o progetti in grado di avere esito sulla conservazione della biodiversità in una visione unitaria, in grado di spingersi fino alla promozione e valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Questa chiave di lettura se da un lato si pone in linea con l'obiettivo primario della conservazione della biodiversità dall'altro è in grado di attivare in modo sinergico le potenzialità del sistema delle aree protette, anche con riferimento alle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici prodotti dalla biodiversità di cui va conosciuta e, per quanto possibile, rafforzata la funzione di resilienza rispetto alle mutazioni in atto, anche al fine di mantenerne gli effetti benefici per il benessere delle specie viventi, umane e non umane.

Modalità di intervento

Per rendere operativi gli indirizzi prioritari sopra dettagliati saranno acquisite da parte della competente Direzione generale della protezione della natura e del mare le specifiche e dettagliate proposte di azione degli Enti parco nazionali per l'impiego prioritario delle risorse già assegnate sul capitolo 1551, che saranno poi vagliate dal Ministero (che si avvarrà anche della collaborazione del gruppo di lavoro sulla contabilità ambientale all'uopo istituito) per verificarne la coerenza con gli indirizzi sopradescritti.

Cronoprogramma:

Presentazione delle azioni da parte degli Enti Parco: 31 gennaio 2013;


Vaglio del Ministero: 1/28 febbraio 2013;

Conclusioni del Ministero, se necessario previa interlocuzione con i singoli proponenti: 1/10 marzo 2013;

Comunicazioni agli Enti Parco all'esito dell'esame: 15 marzo 2013;

Relazione sullo stato di realizzazione dei progetti: 30 settembre 2013;

Relazione finale sulla realizzazione dei progetti: 10 gennaio 2014.

 Corrado Clini



ALLEGATO 3



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0048234/GAB del 21/10/2013

Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità

ENTI PARCO NAZIONALI

Premessa

La prima Direttiva agli enti parco nazionali per l'impiego prioritario delle risorse assegnate, emanata a dicembre 2012, ha fissato una linea d'intervento diretta alla realizzazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità, ma al contempo alla misurazione dei relativi effetti, determinando così un vincolo di destinazione prioritaria rispetto ai fondi per interventi assegnati a valere sulle risorse presenti sul capitolo 1551.

All'esito di detta Direttiva, sulla base delle specifiche proposte d'azione presentate dagli enti parco, sono stati individuati e programmati i seguenti interventi:

AZIONI DI SISTEMA TRASVERSALI

1. "Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani"
2. "Convivere con il lupo, conoscere per preservare: misure coordinate per la protezione del lupo"

Agli Enti Parco Nazionali

Agli Enti gestori delle Aree Marine Protette

e p. c.

Ai Presidenti/Commissari
degli Enti Parco Nazionali

Ai Collegi dei Revisori dei Conti
degli Enti Parco Nazionali



AZIONI DI SISTEMA

1. “Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino”
2. “Gestione degli ecosistemi forestali anche in funzione della conservazione delle aree aperte nell’Appennino centro settentrionale”
3. “Costituzione della rete dei boschi vetusti dei PN dell’Appennino meridionale”
4. “Impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità”
5. “Progetto di conservazione della lepre italiana”
6. “Monitoraggio delle specie di ambiente umido/acquatico”
7. “Aggiornamento dello studio di fattibilità per la reintroduzione della gallina prataiola”

Le attività sono state sistematizzate anche con il supporto della Federazione nazionale dei parchi (Federparchi) e i loro esiti saranno acquisiti, come da cronoprogramma della Direttiva, entro il 10 gennaio 2014.

In tal senso il legame forte tra conservazione della biodiversità e aree protette, unito all’esigenza della massima trasparenza nell’assegnazione dei fondi, impongono una verifica sulla portata degli effetti dei risultati prodotti e al contempo l’avvio di una forma di comunicazione trasparente e partecipata in ordine agli effetti conseguiti in termini di concreto potenziamento degli interventi di salvaguardia e promozione delle aree protette, tenuto conto delle risorse impiegate per tali finalità.

Tanto, anche in coerenza e in sinergia con le attività di sistema - messe in atto e programmate - funzionali al raggiungimento a medio termine degli obiettivi, in linea con l’attuazione della Strategia europea, della Strategia nazionale della biodiversità di cui si dà conto nel primo Rapporto sullo stato di attuazione della stessa Strategia. In particolare, la Direttiva già emanata è incentrata sulla necessità:

- a) di colmare le lacune conoscitive naturalistiche e socio-economiche di base, da utilizzare quali punti di riferimento per le scelte operative e gestionali;
- b) di dotare le aree protette di un set comune, discusso e condiviso, di indicatori che consentano la verifica dell’efficacia e dell’efficienza di gestione, al fine di monitorarne e misurarne i progressi e le criticità, nell’ottica della gestione adattativa;

A tale riguardo, è stata tra l’altro avviata l’acquisizione, con finalità di catalogazione, degli studi e dei monitoraggi effettuati dagli Enti parco nazionali sulla consistenza del patrimonio naturale, dati di base utili per contribuire alla definizione di un sistema di indicatori rappresentativi dell’efficacia delle politiche di conservazione poste in atto.



AMBITO DI AZIONE

La presente Direttiva, pertanto, nel solco della Direttiva 2012, mira al consolidamento degli esiti delle attività avviate dagli Enti parco con le azioni trasversali, di sistema e complementari descritte in premessa.

Le prime risultanze dello studio sulla contabilizzazione del capitale naturale dei parchi nazionali avviato nell'anno 2011 e approdato alla pubblicazione del 2012 *"Parchi Nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale"*, ha consentito di cristallizzare due importanti considerazioni:

- i dati aggregati per aree territoriali omogenee ampliano lo spazio prospettico dell'analisi individuando tratti comuni utili ad una migliore calibratura degli interventi sui territori;
- l'analisi avviata implica la necessità di consolidare i risultati che saranno acquisiti attraverso la previsione di ulteriori interventi in linea con l'attuazione della Strategia nazionale della biodiversità (SNB) e con gli obiettivi di Nagoya, definiti AICHI target.

Per queste motivazioni con la presente Direttiva 2013 si riconurranno a sistema i dati acquisiti, con il supporto del gruppo di lavoro già istituito presso il Ministero per la c.d. contabilità ambientale anche avvalendosi di Federparchi, sulla consistenza del patrimonio naturale, integrandoli con i risultati della prima Direttiva 2012 e rendendoli interoperabili con i dati presenti nel Portale Naturaitalia.

A questa attività dovranno seguire le proposte di nuovi progetti consistenti ancora in azioni di sistema, azioni trasversali e azioni complementari e l'elaborazione dei primi standard di rendicontazione naturalistica annuale con misure verificabili in ciascun parco, in grado di rendere trasparente le azioni e gli obiettivi perseguiti dagli Enti parco nazionale in termini di conservazione del capitale naturale.

Questa chiave di lettura, se da un lato si pone in linea con l'obiettivo primario della conservazione della biodiversità, dall'altro è in grado di attivare in modo sinergico le potenzialità del sistema delle aree protette, con riferimento sia alla valorizzazione dei servizi ecosistemici sia alle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.

Inoltre, a completamento del quadro conoscitivo dei valori salvaguardati, ogni ente parco dovrà fornire la mappatura dei beni archeologici e di quelli storici e architettonici (alla luce di appositi vincoli apposti dall'Amministrazione centrale e periferica per i beni culturali) presenti nel territorio del parco.



Modalità di intervento

Per rendere operativi gli indirizzi sopra dettagliati saranno acquisiti da parte della Direzione protezione della natura e del mare (con riferimento alle azioni di sistema, azioni trasversali e azioni complementari) gli esiti dei progetti finanziati con le risorse del capitolo 1551 dell'esercizio 2012 e su cui dovranno incentrarsi le nuove proposte progettuali.

Per il corrente anno 2013, qualora siano in ritardo le attività degli Enti Parco già approvate con la precedente Direttiva, le nuove proposte sottoposte al vaglio della Direzione Protezione della natura e del mare (che si avvarrà della collaborazione del Gruppo di lavoro sulla c.d. contabilità ambientale) dovranno essere prioritariamente indirizzate alla realizzazione di azioni trasversali e di sistema ed accompagnate da operativi protocolli d'intesa, siglati tra gli enti parco coinvolti, che rappresenteranno il prerequisito al fine della loro valutazione. I fondi impegnati con la presente Direttiva verranno trasferiti una volta acquisiti i progetti e i relativi operativi protocolli d'intesa.

CronoprogrammaAttività finanziate a valere sul capitolo 1551 per l'anno 2013

Presentazione delle proposte progettuali da parte degli enti parco, in continuità con le azioni già avviate dal 2012	entro il 28 febbraio 2014
Vaglio del Ministero, ed eventuali interlocuzioni con i proponenti	dal 1° al 31 marzo 2014
Conclusioni del Ministero	entro il 10 aprile 2014
Comunicazioni agli Enti parco degli esiti	entro il 15 aprile 2014
Relazione degli Enti Parco sullo stato di realizzazione dei progetti	entro il 30 settembre 2014
Relazione finale degli Enti Parco sulla realizzazione dei progetti	entro il 10 gennaio 2015

Altre attività di Direttiva

Apertura del tavolo di lavoro per l'individuazione di forme sperimentali di rendicontazione naturalistica	15 gennaio 2014
Primo report sull'attività svolta	28 febbraio 2014
Approvazione definitiva dei documenti di programmazione	30 aprile 2014
Mappatura dei beni archeologici, storici e architettonici	30 settembre 2014



AREE MARINE PROTETTE

Premessa

Le aree marine protette italiane sono 27, oltre a due parchi sommersi, e l'intero sistema interessa circa 228.000 ettari di mare e 700 km di coste.

Nell'esercizio 2012, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare, tutte le AMP sono state dotate di un "modello di programmazione standardizzato" che consente di assicurare un monitoraggio delle politiche di settore per aree di intervento e una programmazione della gestione dei finanziamenti nazionali e/o comunitari.

L'obiettivo è stato quello di garantire uniformità nella programmazione ed innalzamento degli standard di gestione attraverso l'individuazione degli obiettivi prioritari definiti sulla base:

- a) di cosa proteggere;
- b) delle minacce ambientali rilevate;
- c) delle strategie necessarie per la riduzione degli impatti antropici.

Ciò ha anche facilitato lo scambio di buone pratiche all'interno del network delle aree marine.

Nel 2012 è stato inoltre definito ed adottato un metodo per l'assegnazione delle risorse destinate alle AMP come finanziamenti ordinari: in particolare, sono stati applicati "criteri obiettivi di riparto" suddivisi in tre macroaree : "Tutela dell'AMP, Impatto antropico e Efficienza gestionale".

Ambito di applicazione

Il quadro sopra delineato del modello di gestione del sistema nazionale delle aree marine protette italiane si completa con una specifica azione per l'individuazione di indicatori di efficacia di gestione per monitorare le attività delle Aree Marine Protette rispetto alle finalità istitutive e la successiva applicazione sperimentale della metodologia individuata.

Detta azione, che sarà svolta in collaborazione con la Federazione nazionale dei Parchi (Federparchi), prevede inoltre l'attenta ricognizione e la raccolta dei dati sulle attività e sulle risorse destinate alla ricerca e al monitoraggio della biodiversità, con specifico riferimento alle specie e agli habitat di interesse conservazionistico e/o gestionale presenti nell'area, alle capacità ed alle risorse disponibili per la ricerca ed il monitoraggio, alle attività legate allo sfruttamento sostenibile dei servizi eco sistemici (pesca, gestione dei servizi, turismo).



Modalità di intervento

L'attività finalizzata alla realizzazione di un database complessivo delle conoscenze prevede il coinvolgimento di tutte le aree marine protette, attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico, costruito sul modello del "tavolo di contabilità ambientale" già promosso dal Ministero con i Parchi Nazionali.

In analogia con quanto previsto dalla presente Direttiva per i parchi nazionali, le aree marine protette elaboreranno un modello sperimentale di rendiconto naturalistico, differenziato tra le Aree Aspim e non Aspim, finanziato con apposite risorse a valere sul capitolo 1551 per l'esercizio 2013.

Cronoprogramma**Attività finanziate a valere sul capitolo 1551 per l'anno 2013**

Apertura del tavolo di lavoro per l'individuazione di forme sperimentali di rendicontazione naturalistica	15 gennaio 2014
Primo report sull'attività svolta	28 febbraio 2014
Approvazione definitiva dei documenti di programmazione	30 aprile 2014

Altre attività di Direttiva

Apertura del tavolo tecnico per la realizzazione del database delle conoscenze	30 gennaio 2014
--	-----------------

Andrea Orlando

ALLEGATO 4: Tabella riparto Aree Marine Protette

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - RIPARTO AREE MARINE PROTETTE						
TAB AMP 1	AAMMPP	QUOTA 1 1646	% RIPARTO AAMMPP	QUOTA 2 1646	QUOTA DIRETTIVA MINISTRO CAP. 1551	TOTALI GENERALI
1	ASINARA	70.000,00	4,71%	161.175,69	40.000,00	271.175,69
2	CAPO CACCIA	70.000,00	3,65%	124.772,00	70.000,00	264.772,00
3	CAPO CARBONARA	70.000,00	4,45%	152.380,45	70.000,00	292.380,45
4	CAPO GALLO	70.000,00	3,40%	116.251,20	40.000,00	226.251,20
5	CAPO RIZZUTO	70.000,00	4,05%	138.742,48	40.000,00	248.742,48
6	CICLOPI	70.000,00	3,24%	111.059,53	40.000,00	221.059,53
7	CINQUE TERRE	70.000,00	2,54%	86.967,86	40.000,00	196.967,86
8	EGADI	70.000,00	7,47%	256.165,00	40.000,00	366.165,00
9	MIRAMARE	70.000,00	3,61%	123.707,84	70.000,00	263.707,84
10	PELAGIE	70.000,00	2,05%	70.110,25	40.000,00	180.110,25
11	PLEMMIRIO	70.000,00	4,77%	163.229,84	70.000,00	303.229,84
12	PORTO CESAREO	70.000,00	5,29%	180.945,87	70.000,00	320.945,87
13	PORTOFINO	70.000,00	4,53%	155.105,39	70.000,00	295.105,39
14	PUNTA CAMPANELLA	70.000,00	4,85%	165.866,42	70.000,00	305.866,42
15	REGNO DI NETTUNO	70.000,00	3,71%	127.127,13	40.000,00	237.127,13
16	SECCHIE DI TOR PATERNO	70.000,00	3,08%	105.421,03	40.000,00	215.421,03
17	SINIS - Mai di Ventre	70.000,00	5,04%	172.400,03	70.000,00	312.400,03
18	TAVOLARA	70.000,00	6,24%	213.466,79	70.000,00	353.466,79
19	TORRE GUACETO	70.000,00	5,51%	188.548,50	70.000,00	328.548,50
20	TREMITI	70.000,00	3,61%	123.448,96	40.000,00	233.448,96
21	USTICA	70.000,00	0,00%	0,00	40.000,00	110.000,00
22	VENTOTENE	70.000,00	2,28%	77.949,27	40.000,00	187.949,27
23	BERGEGGI	70.000,00	1,90%	64.899,66	40.000,00	174.899,66
24	TORRE CERRANO	70.000,00	3,57%	122.222,35	40.000,00	232.222,35
25	S.M. CASTELLABATE	70.000,00	2,56%	87.507,04	40.000,00	197.507,04
26	COSTA INFRESCHI e MASSETA	70.000,00	2,23%	76.264,30	40.000,00	186.264,30
27	SECCHIE DELLA MELORIA	70.000,00	1,66%	56.831,12	40.000,00	166.831,12
	TOTALI	1.890.000,00	100,00%	3.422.566,00	1.380.000,00	6.692.566,00

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,40



171380004220